

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»

ART. 1 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)	4
ART. 2 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni titolari delle misure PNRR)	5
ART. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR).....	16
ART. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo).....	19
ART. 5 (Misure in materia di regimi amministrativi)	22
ART. 6 (Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)	24
ART. 7 (Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)...	26
ART. 8 (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese).....	30
ART. 9 (Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)	31
ART. 10 (Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione).....	31
ART. 11 (Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)	32
ART. 12 (Misure urgenti in materia di microimprese).....	36
ART. 13 (Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche).....	38
ART. 14 (Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti).....	39

ART. 15	
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare).....	41
ART. 16	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	41
ART. 17	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)	43
ART. 18	
(Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)	46
ART. 19	
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito)	50
ART. 20	
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR).....	51
ART. 21	
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR).....	52
ART. 22	
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l’attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	56
ART. 23	
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	62
ART. 24	
(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell’Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)	65

ART. 25	
(Disposizioni per l’attuazione dell’Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell’Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)	68
ART. 26	
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR).....	69
ART. 27	
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR).....	71
ART. 28	
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)	74
ART. 29	76
(Disposizioni finanziarie)	76
ART. 30	
(Clausola di salvaguardia)	78
ART. 31	
(Entrata in vigore).....	78
Allegato 2.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di coesione»

Il presente decreto – legge si compone di 31 articoli suddivisi in tre Titoli.

Il Titolo I (rubricato “Disposizione in materia di PNRR”), articolato in due Capi, reca le disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche “Piano” o “PNRR”), quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo Piano a seguito di detta revisione.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di Governance del PNRR, con particolare riguardo alla disciplina in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa sia delle Amministrazioni titolari, sia dei soggetti attuatori delle misure del PNRR.

Il Capo II (articoli da 4 a 28) si compone di otto Sezioni e contiene le disposizioni necessarie al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, nonché l’attuazione delle riforme contemplate dal medesimo Piano.

La Sezione I reca misure di semplificazione di carattere generale, finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, nonché il completamento di quelli non più finanziati dallo stesso all’esito della revisione.

Le Sezioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII recano, invece, misure, anche di semplificazione amministrativa, dirette ad assicurare il conseguimento di specifici obiettivi del PNRR rilevanti ai fini del pagamento della nona e della decima rata del PNRR. In particolare, il Capo II contiene disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1 - Componente 1 del PNRR. Trattasi di disposizioni funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all’Investimento 1.1 (Infrastrutture digitali), all’Investimento 1.3 (Dati e interoperabilità) e all’Investimento 1.4 (Servizi digitali e esperienza dei cittadini) e della Riforma 1.3 (Cloud first e interoperabilità) dell’Asse 1 “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, nonché degli obiettivi della Riforma 1.9 (Riforma del Pubblico impiego e semplificazione) dell’Asse 3 “Pubblica amministrazione” con specifico riguardo al repertorio delle procedure semplificate e/o digitalizzate (milestone M1C1-63).

Il Titolo II (rubricato “Disposizioni in materia di politiche di coesione”) contiene misure finalizzate a consentire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione in coerenza con gli obiettivi di cui alla Riforma 1.9bis della Missione 1 – Componente 1 – Asse 3 del PNRR.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni finali e di carattere finanziario.

Tanto premesso, si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli che compongono il decreto.

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione in esame è volta a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne l’attuazione e il definitivo

completamento, anche in vista del superamento del termine finale di scadenza per i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri fissato, dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al 31 dicembre 2026.

Di conseguenza, la norma in rassegna provvede a chiarire le modalità per il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

Al **comma 1** si prevede che al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del PNRR, i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento ovvero evidenza dell'esistenza di eventuali criticità, anche ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Al **comma 2** viene stabilito che le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi a gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema ReGiS.

A tenore, poi, del **comma 3**, la Ragioneria generale dello Stato provvede ad implementare le funzionalità del sistema ReGiS ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 2 e per il monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, incluse le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di Sogei S.p.A. e di altre società a prevalente partecipazione pubblica.

Il **comma 4**, infine, prevede la clausola di neutralità finanziaria.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni titolari delle misure PNRR)

L'articolo in esame introduce misure funzionali ad assicurare l'efficace completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini fissati dalla normativa euorunitaria, nonché, in un'ottica prospettica e sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del PNRR, a rafforzare le attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'utilizzo dei fondi e dei programmi europei e al conseguimento dei relativi obiettivi.

Infatti, in vista della fase conclusiva di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rileva l'esigenza di assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi per i progetti di investimento e per le riforme inclusi nel Piano, particolarmente in seguito alla conclusione del processo di ulteriore revisione del Piano di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025. Le revisioni, previste dall'articolo 21 del Regolamento UE 2021/241, in questi anni hanno assicurato una adeguata flessibilità dello strumento, che hanno consentito di adeguare le riforme e gli investimenti al mutato contesto geopolitico e geoeconomico internazionale.

Sul punto, con Comunicazione del 4 giugno scorso, la Commissione europea ha quindi esortato gli Stati membri a rivedere complessivamente e modificare i Piani nazionali per assicurare il rispetto dei tempi e il massimo assorbimento delle risorse, mantenendo nei Piani stessi solo le misure delle quali si può prevedere il pieno conseguimento di traguardi e obiettivi entro il termine ultimo del 31 agosto 2026.

Al tempo stesso, gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare soluzioni volte ad assicurare che le riforme e gli investimenti finanziati continuino a contribuire significativamente agli obiettivi finali di politica pubblica, in linea con le priorità europee.

Per definire la proposta seguendo le indicazioni della Comunicazione della Commissione europea, è stata condotta un'intensa attività di analisi finalizzata ad individuare le criticità nell'attuazione delle singole misure, portata avanti dalla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le Amministrazioni titolari e in costante confronto con i servizi della Commissione europea.

Questa attività collaborativa ha permesso di assicurare la condivisione del metodo di analisi e di verificare la fattibilità delle soluzioni nel rispetto dei vincoli europei.

Le attività legate all'efficace attuazione delle misure PNRR includono, altresì, la gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ed individuati, rispettivamente, nel 31 agosto e nel 31 dicembre 2026. Tale tempistica è stata, confermata, da ultimo, anche nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, che ha altresì indicato, la data del 30 settembre 2026 come termine per la presentazione dell'ultima richiesta di pagamento (con erogazione entro il 31 dicembre 2026), in coerenza con l'articolo 6 degli Accordi di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Al contempo, come evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR con circolare n. 22 del 19 settembre 2025 (recante: *“PNRR – Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi”*), tenuto conto delle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché in ragione delle indicazioni di cui alla sopra menzionata comunicazione della Commissione europea: *“le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, dovranno conservare sul sistema ReGis i dati e la documentazione relativa all'attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal PNRR, ivi compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell'Unione europea e nazionali. A tale riguardo, la Commissione ha ribadito che i propri servizi di controllo e la Corte dei conti europea potranno svolgere verifiche e attività di audit fino a cinque anni successivi al pagamento dell'ultima rata del PNRR del dicembre 2026. In tema di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento, al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE, la Commissione ha ribadito l'obbligo degli Stati membri di continuare a collaborare con le autorità europee, anche dopo il 2026 per segnalare sospetti casi di frode e di assicurare l'accesso a tutte le informazioni ritenute rilevanti al pari delle autorità nazionali su cui ricade altresì l'obbligo di provvedere al recupero delle eventuali somme indebitamente utilizzate. Per gli aspetti operativi e strettamente tecnici relativi alle suddette questioni nonché sulle attività di audit nazionali, la Commissione pubblicherà entro la fine dell'anno delle linee guida per gli Stati membri. Inoltre, dopo il 2026 le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori dovranno continuare ad aggiornare il sistema ReGiS anche con i dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti che continuano ad essere realizzati dopo la conclusione del Piano, assicurando la completezza e la correttezza del relativo corredo informativo, in coerenza con le condizionalità previste dal Piano. Il monitoraggio dovrà consentire anche la verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi che proseguiranno dopo il 2026, anche ai fini della loro riprogrammazione in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica”*.

Conseguentemente, l'articolo in esame (nonché il successivo articolo 3 recante “*disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR*”), da un lato, contiene disposizioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni responsabili del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, così come modificato con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché della loro rendicontazione e del loro monitoraggio (ponendosi in continuità con previsto dall'articolo 8 – rubricato “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori*” del decreto-legge n. 19 del 2024, a seguito della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023); dall'altro, reca previsioni dirette ad assicurare che le Amministrazioni titolari delle misure PNRR possano adempiere, senza soluzione di continuità, agli obblighi di attuazione, di rendicontazione e di monitoraggio del PNRR anche dopo il 31 dicembre 2026. Ciò, attraverso la proroga fino al 31 dicembre 2029 delle strutture temporanee PNRR all'uopo istituite presso dette Amministrazioni, l'implementazione delle misure di assistenza tecnica e l'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato da assegnare a dette strutture.

Tanto premesso, il **comma 1**, proroga, in primo luogo, al 31 dicembre 2026 la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, nonché in relazione alle unità di missione per il PNRR (ovvero alle analoghe strutture di livello dirigenziale) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano. La proroga in discorso avrà effetto, naturalmente, limitatamente a quegli incarichi la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2026.

In secondo luogo, la disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, delle Unità di missione per il PNRR (ovvero delle analoghe strutture di livello dirigenziale generale) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano, alle quali è affidato il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle attività di gestione degli interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione centrale, e del Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 ed operante presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, viene differita sino alla predetta data anche l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale assegnato ai predetti uffici e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena operatività del personale già presso tali uffici – fatta salva la possibilità di comunicare alle amministrazioni di provenienza della richiesta di revoca di detti provvedimenti, da formalizzarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto –. Sempre, poi, per assicurare la piena attività di tali uffici e strutture, si prevede che fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 2**, al fine di garantire la piena funzionalità della Struttura di missione PNRR, prevede l'indizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, di un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione, da concretizzare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 26 unità di personale non dirigenziale, da destinare alla predetta Struttura di missione nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 (norma istitutiva della Struttura) e da inquadrare in una categoria non superiore

al livello iniziale della categoria “A” del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All’uopo, si evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 di istituzione ed organizzazione della Struttura di Missione PNRR, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2024, assegna alla stessa, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, un contingente di 65 unità di personale non dirigenziale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri o di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto contingente di unità di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ed assunto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

All’attualità, presso la Struttura di missione PNRR il contingente di personale non dirigenziale è costituito nella misura di 39 unità da personale di pubbliche Amministrazione (di cui 13 unità di personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 26 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto) e i restanti da personale reclutato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale e, comunque, di durata non superiore al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, la disposizione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un’apposita procedura concorsuale finalizzata al reclutamento mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato di 26 unità di personale non dirigenziale da impiegare presso la predetta Struttura di Missione PNRR. Ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale, si rinvia, poi, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione, con adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale eventualmente maturata all’interno degli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ciò, allo scopo di non disperdere il patrimonio di competenze e di *know-how* sviluppato dalle risorse che hanno prestato servizio presso le suddette strutture, molte delle quali assunte con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato – e, dunque, esterne alla Pubblica amministrazione.

Il **comma 3** reca autorizzazione di spesa ai fini della corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario per il nuovo personale assunto all’esito della procedura selettiva di cui al comma precedente.

Il **comma 4** individua la fonte di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3.

Il **comma 5** interviene sull’articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di conferimento degli incarichi agli esperti selezionati mediante *short list* dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La misura risponde all’esigenza di assicurare la continuità delle attività di supporto tecnico, monitoraggio e rendicontazione relative alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, fino all’orizzonte temporale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) attualmente previsto per il 31 dicembre 2026.

Gli esperti in discorso svolgono infatti funzioni operative di elevata specializzazione, strettamente connesse alle procedure di gestione dei progetti, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e fisico, nonché al rispetto dei vincoli e delle milestone previste. La cessazione degli incarichi al 31 dicembre 2025 determinerebbe un vuoto operativo in una fase cruciale per il completamento delle attività PNRR, con il rischio di ritardi nella rendicontazione degli investimenti, nonché di dispersione della competenza acquisita e della cosiddetta “memoria istituzionale” necessaria al buon andamento dell’amministrazione.

La proroga consente dunque di consolidare i risultati conseguiti e di massimizzare l’efficienza dell’investimento già effettuato in termini di selezione, formazione e integrazione degli esperti nelle strutture ministeriali, senza incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Il **comma 6** assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5.

Il **comma 7** dispone, in coerenza con le previsioni di cui al precedente **comma 1**, la proroga triennale, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, e organizzata secondo l’articolo 17-*sexies* del decreto-legge n. 80 del 2021.

La proroga si rende necessaria alla luce della complessità delle misure PNRR attribuite al Dicastero, del volume finanziario complessivo - pari, a seguito delle ultime rimodulazioni, a euro 31.045.432.050,96 - e della prosecuzione, oltre la data del 31 dicembre 2026, di numerosi adempimenti di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione che non cessano con la conclusione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi del Piano, ma si protraggono negli anni successivi per garantire la piena regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi.

Le misure del Ministero rappresentano un *unicum* nello scenario delle Amministrazioni titolari di intervento PNRR, richiedendo una particolare articolazione tecnica e amministrativa, caratterizzata da una elevata numerosità di progetti ed eterogeneità di modalità attuative e di soggetti attuatori. Nello specifico:

- i progetti PNRR gestiti dal Ministero superano il numero di 1.200, senza considerare gli oltre 145.000 interventi individuati all’interno di quelli finanziati a livello nazionale dalla misura Ecobonus e le ulteriori migliaia derivanti dall’attuazione delle misure promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo, agrivoltaico e biometano, nonché gli oltre 47.000 voucher erogati nell’ambito della misura “Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici”;
- i soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione e nel completamento degli interventi sono notevolmente eterogenei, includendo Regioni, enti locali, Autorità di sistema portuale, enti vigilati, imprese di piccole e grandi dimensioni e altri organismi pubblici e privati - che richiedono un presidio stabile per l’esercizio delle funzioni di coordinamento e supervisione attribuite all’Amministrazione titolare;
- le modalità attuative degli interventi gestiti dal MASE sono estremamente diversificate comprendendo interventi cd. “a titolarità”, “a regia”, “a regia delegata” e in modalità “mista” (ovvero, in alcuni casi, una parte di una misura è gestita con una modalità ed un’altra parte secondo una diversa modalità attuativa), con un conseguente aumento della complessità attuativa.

L’enorme mole di lavoro connessa alla finalizzazione dei processi attuativi degli interventi PNRR di competenza del Ministero, che ricomprende, oltre alle fasi autorizzative e negoziali, la copertura di tutte le dinamiche gestionali rilevanti ai fini del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, ove applicabile, del principio del “*do no significant harm*” (DNSH), del coordinamento tecnico-amministrativo dei progetti e, naturalmente, del monitoraggio, della gestione finanziaria, del controllo e della rendicontazione, non si esaurisce, quindi, con il 2026, termine previsto per la presentazione

delle ultime richieste di pagamento alla Commissione europea e la liquidazione delle stesse, ma si proietta fisiologicamente nella fase successiva, fino a tutto il 2029.

Nel triennio post-2026 residuano infatti numerose e complesse attività che continueranno a gravare sul Ministero: il consolidamento e la verifica dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario; la gestione dei flussi finanziari e delle eventuali riassegnazioni; lo svolgimento dei controlli di primo livello e delle verifiche di conformità agli obblighi in materia di aiuti di Stato e DNSH; la gestione delle eventuali irregolarità e dei connessi recuperi, nonché il riscontro alle attività di audit e di controllo degli organi nazionali e dell'Unione europea che, come dalla Comunicazione della CE del 4 giugno 2025 e dalla successiva circolare RGS 22/2025, continueranno fino a cinque anni dalla chiusura del Piano, concentrandosi maggiormente nei tre anni successivi.

Si tratta di funzioni ad elevato contenuto specialistico, strettamente integrate con la fase attuativa e riferite a un ampio portafoglio di interventi e a una platea estremamente diversificata di beneficiari pubblici e privati, che richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attuale organizzazione tecnico-operativa di missione, già sperimentata e ormai pienamente affidabile nella gestione delle misure PNRR di competenza del MASE.

Tra queste assumono particolare rilievo la gestione finanziaria dei trasferimenti e pagamenti ai soggetti attuatori, le attività di verifica dei costi sostenuti, il controllo della correttezza della documentazione amministrativa e contabile da questi prodotta, la gestione dei procedimenti di recupero delle somme indebitamente utilizzate, l'aggiornamento dei sistemi informativi e l'allineamento dei dati contabili e procedurali.

Restano inoltre in capo all'Amministrazione titolare i controlli *ex* articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, che si applicano a tutte le fasi successive alla realizzazione degli interventi e che comprendono verifiche documentali, controlli sul posto, attività antifrode, controllo dei conflitti di interesse, accertamento della corretta applicazione delle normative nazionali ed europee e vigilanza sulla permanenza delle condizioni che hanno consentito il finanziamento degli interventi.

Anche il monitoraggio prosegue oltre il 2026, in quanto le amministrazioni titolari sono chiamate a verificare lo stato di attuazione finale dei progetti, il completamento delle attività residue, il mantenimento dei risultati conseguiti e la piena coerenza degli interventi rispetto agli obblighi assunti. I soggetti attuatori, dopo il 31 dicembre 2026, continueranno infatti a svolgere attività connesse alla gestione finanziaria delle operazioni, alla rendicontazione finale delle spese sostenute connesse agli interventi, nonché agli adempimenti di monitoraggio residuo richiesti dall'Amministrazione titolare. Tali attività richiedono un'interlocuzione costante con il Ministero e la presenza di una struttura tecnica in grado di fornire supporto, coordinamento e indirizzo, oltre che di assicurare un presidio univoco nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, cui sono demandate le verifiche e le funzioni di coordinamento centrale del Piano.

Una quota rilevante delle risorse PNRR assegnate al MASE (oltre 4 miliardi di euro) è inoltre destinata a strumenti finanziari, attraverso operazioni gestite dal GSE ma che comportano, in capo al Ministero, obblighi di vigilanza, controllo, gestione dei flussi finanziari, monitoraggio della corretta gestione e dell'effettiva destinazione delle risorse, con un ciclo operativo che si estende ben oltre il 2026.

La proroga della struttura garantisce inoltre la continuità della capacità amministrativa costruita nel corso della prima fase di attuazione del PNRR, preservando competenze altamente specialistiche in materia di gestione finanziaria, controlli, monitoraggio, supporto tecnico, assistenza giuridico-amministrativa, rendicontazione e gestione degli strumenti finanziari, che non possono essere assorbite dalle strutture ordinarie del Ministero senza pregiudizio per la regolare conclusione delle operazioni e per la tutela dell'interesse finanziario nazionale ed europeo.

In conclusione, la proroga al 31 dicembre 2029 rappresenta un intervento necessario, proporzionato e coerente con la natura degli adempimenti ancora pendenti, con la struttura del portafoglio di investimenti del Ministero, con la particolare complessità tecnica e amministrativa degli interventi e con gli obblighi derivanti dal quadro unionale. Essa consente di garantire la completa, regolare e ordinata conclusione delle operazioni PNRR del Dicastero, assicurando continuità amministrativa, adeguatezza del presidio istituzionale e piena tutela delle risorse pubbliche.

Il **comma 8** interviene sulla disciplina relativa alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, estendendo l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste. In particolare, si propone di rendere ammissibili, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, oltre a quelle già destinate ai controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi PNRR anche le spese relative ad attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, di indirizzo e supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori e ad attività di coordinamento istituzionale e relazionali.

L'attuale previsione normativa autorizza, infatti, una spesa limitata (euro 45.000 per il 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) a consentire lo svolgimento dei controlli sostanziali a carico dell'Unità di Missione. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'attuazione del PNRR ha messo in evidenza l'esigenza concreta di ampliare l'ambito operativo dell'Unità, anche in funzione della crescente complessità delle attività che vanno oltre i soli controlli "sostanziali".

Le funzioni assegnate all'Unità di Missione non si esauriscono, infatti, nei controlli (di cui quelli relativi all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti costituiscono una delle diverse tipologie), ma comprendono anche attività di indirizzo, coordinamento, supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori, raccolta dati, gestione dei flussi informativi con la piattaforma ReGiS e gli organi di controllo nazionali ed europei, nonché la partecipazione a tavoli interministeriali, missioni ispettive, sopralluoghi, incontri e missioni presso soggetti attuatori e altri soggetti istituzionali e *stakeholder*. Tutte queste attività risultano strumentali all'esercizio del ruolo di Unità di coordinamento e controllo su una componente significativa del PNRR (40% per cento dell'ammontare delle risorse europee).

L'estensione in parola consente, quindi, di assicurare un utilizzo più flessibile e coerente delle risorse autorizzate, senza incremento di spesa, ma con una maggiore aderenza alle esigenze operative dell'Unità. Essa si pone in linea con gli indirizzi generali di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, richiamati anche nelle modifiche Piano nazionale per la pubblica amministrazione e nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

La previsione in rassegna, pertanto, mira a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nella fase cruciale dell'attuazione del Piano, rafforzando la capacità di presidio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurando la continuità delle attività indispensabili per il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo.

Il **comma 9** prevede un rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, con particolare riferimento al potenziamento e alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

Per assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche fissate dal PNRR, nonché la corretta gestione e rendicontazione degli investimenti, si rende infatti necessario prevedere un adeguato supporto tecnico per consentire il monitoraggio della attività del soggetto attuatore per la rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati. L'assistenza tecnica richiesta fornirà supporto operativo e gestionale alle strutture competenti, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra soggetti

attuatori, nonché alla rilevazione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei progetti che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF mette a disposizione del nostro Paese risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026.

La componente M3C1 "Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure" del PNRR, dedicata agli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria in concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), interessa complessivamente 21,96 miliardi di euro di risorse PNRR di cui 10,80 miliardi di euro per "progetti in essere" e 11,16 miliardi di euro per "nuovi progetti", tutti interventi inclusi nei Contratti di programmi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il gestore RFI.

Gli investimenti della componente M3C1 sono determinanti per il raggiungimento dei 67 milestone e target del PNRR assegnati al MIT.

Al fine di poter monitorare e dare attuazione al Piano il MIT ha sottoscritto con RFI una apposita convenzione che disciplina, nel rispetto delle procedure interne approvate dall'amministrazione e di quelle stabilite dal MEF o dai regolamenti europei, le modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore RFI delle domande di rimborso (anticipazione, intermedia o saldo) riguardanti i 135 interventi ferroviari, nonché le verifiche formali finalizzate ad assicurare la completezza e correttezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita dal SA nel sistema informatico ReGis del MEF.

Alla luce di tali elementi, risulta essenziale garantire un efficace presidio tecnico e operativo delle attività connesse alla gestione dei Contratti di Programma tra MIT ed RFI, questo anche in considerazione delle ulteriori incombenze derivanti dall'attuazione del PNRR e delle stringenti tempistiche europee per il traguardo dei relativi target e milestones.

La disposizione proposta assicura pertanto la copertura finanziaria necessaria all'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per il 2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un ente tecnico specializzato finalizzato a fornire supporto operativo e gestionale e assistenza tecnica alla struttura ministeriale competente.

In particolare, tale supporto riguarderà:

- il monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa;
- la verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa e contabile;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi;
- la verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'accordo di servizio dovrà prevedere:

- la predisposizione di un piano operativo annuale con obiettivi specifici e indicatori di performance;
- un monitoraggio periodico dell'avanzamento delle attività;
- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dell'accordo.

L'adozione della presente disposizione è funzionale al raggiungimento dei milestone e target del PNRR assegnati al MIT e di competenza della DG Ferrovie, in considerazione dell'elevato numero

di interventi da gestire, della loro complessità tecnica e del volume complessivo delle risorse assegnate al settore ferroviario.

Sempre nell'ottica di agevolare il completamento degli interventi PNRR in vista della sua conclusione, al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo, il **comma 10** proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro – aggiudicati sulla base dell'attuale o della previgente disciplina in materia di contratti pubblici – relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO) ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tenuto conto che, attualmente, non risultano attivi strumenti Consip dedicati specificamente all'assistenza tecnica e al supporto tecnico-operativo da rendere alle Amministrazioni titolari per l'espletamento delle attività legate alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, si rende necessaria la proroga di strumenti convenzionali relativi ad attività analoghe, nelle more dell'espletamento, da parte di Consip, di successivi accordi e convenzioni quadro aventi specificamente ad oggetto le sopra descritte attività (di cui si occupa il successivo comma 11, al quale si rinvia).

La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione e nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In diretto collegamento con le previsioni di cui al comma precedente ed accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, poi, il **comma 11** rimette ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione, entro il limite di 100 milioni di euro complessivi, di iniziative di supporto da attivare per assicurare l'attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e per dare attuazione alle finalità di cui al comma precedente. Tra tali iniziative, è espressamente contemplata l'indizione, ad opera di Consip S.p.A., di nuove procedure di gara per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro finalizzati all'affidamento, da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, dei servizi già illustrati in relazione al comma 10 (cloud, Demand e PMO, servizi specialistici di supporto alla transizione digitale).

Nell'ambito delle attività necessarie a garantire un adeguato supporto tecnico-operativo alle amministrazioni centrali per accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, infatti, la norma in esame destina un importo massimo pari a 100 milioni di euro per garantire un rafforzamento stabile, strutturale e duraturo della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nell'attuazione del PNRR, quale presupposto imprescindibile per un'attuazione efficace, tempestiva e regolare del Piano, anche nella fase finale di rendicontazione e chiusura.

Le attività di supporto potranno riguardare gli ambiti della gestione finanziaria, rendicontazione e controllo e, precisamente, si sostanzieranno nel:

- a) supporto tecnico-operativo nella gestione e rendicontazione degli obiettivi europei e per le attività connesse ai flussi finanziari;
- b) coinvolgimento di esperti indipendenti per semplificare e accelerare gli adempimenti rendicontativi;

c) supporto o svolgimento delle attività di controllo.

Con il **comma 12** viene istituita una posizione dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il costante monitoraggio delle misure, adottate e in corso di adozione, in attuazione della Riforma 1.12 del PNRR relativo alla Riforma dell'Amministrazione fiscale per la riduzione del tax gap. Il rafforzamento della capacità di analisi è conseguito mediante l'istituzione di una posizione di livello dirigenziale generale in quanto l'obiettivo della riduzione del tax gap è trasversale rispetto alle funzioni del Dipartimento delle finanze.

Il **comma 13** novella l'articolo 10, comma 7-*novies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di precisare che la disposizione del comma 7-*quinquies* della medesima norma – che consente alle Amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente di Cassa depositi e prestiti e delle sue controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie – non trova applicazione soltanto ai piani o agli strumenti di programmazione europea, ma anche, più in generale, a quelli di programmazione pubblica.

La novella proposta mira a consolidare l'ambito oggettivo dell'assistenza tecnica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., estendendolo a tutti i piani e strumenti di programmazione pubblica, non solo quelli di matrice europea ma anche nazionale, regionale o locale, potendo realizzare sinergie tra diverse programmazioni e fonti di finanziamento.

Al fine di coprire un ampio spettro di settori previsti da piani e strumenti di programmazione pubblica, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può sottoscrivere apposite convenzioni con società totalitariamente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 14** provvede ad incrementare la dotazione del fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'obiettivo di agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo.

Il **comma 15** provvede a dotare il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, anche nell'ottica di un possibile ampliamento del Programma degli interventi del Commissario. In particolare:

- la modifica di cui alla **lett. a)** prevede che il ricorso al supporto di stazioni appaltanti qualificate o società partecipate, attualmente previsto a titolo gratuito nel testo vigente, possa avvenire nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e 5.300.000 nell'anno 2027;
- la modifica di cui alla **lettera b)** prevede la proroga di un anno del mandato del Commissario straordinario (fino al 31.12.2027) al fine di allineare lo stesso ai tempi tecnici di realizzazione degli interventi;
- la modifica di cui alla **lettera c)** riguarda alcuni aspetti inerenti alla struttura di supporto al Commissario straordinario ed è finalizzata al rafforzamento della predetta struttura:
 - i. viene previsto che gli esperti possano essere scelti anche tra il personale in posizione di distacco. Ciò al fine di meglio chiarire l'attuale previsione normativa che dispone che la struttura di supporto è composta da un massimo di cinque esperti e che nell'ambito di tale struttura il Commissario può avvalersi anche di personale in posizione di distacco;
 - ii. si dispone l'aumento, da 5 a 10 unità, del personale in posizione di distacco. Tale incremento non prevede nuovi oneri, posto che il trattamento economico di detto personale rimane in capo all'amministrazione distaccante. Inoltre, si riconosce al personale non dirigenziale della

struttura di supporto l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, si rappresenta che il riconoscimento al personale della struttura di supporto dell'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è espressamente prevista anche in favore del personale della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano (cfr. art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023);

- iii. si introduce la previsione in forza della quale agli esperti della struttura di supporto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza, dato il carattere straordinario e contingente dell'intervento in esame, al pari di quanto già previsto, sempre nel caso del Commissario straordinario per la soluzione della situazione emergenziale a Caivano, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 208 del 2024, fermo restando in ogni caso l'obbligo di non superare un trattamento economico complessivo superiore ai limiti di legge in materia di incarichi pubblici e i limiti vigenti al divieto di cumulo tra pensione in godimento ed eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Il **comma 16**, poi, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente e dispone la relativa autorizzazione di spesa.

Il **comma 17** interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Più nello specifico, l'articolo 1, comma 2, Tab.1/Allegato A, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha istituito, in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, tre posizioni dirigenziali (una di prima fascia e due di seconda fascia), da attribuire, in sede di prima applicazione, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria (una posizione di prima fascia e una di seconda fascia) e al Dipartimento per le politiche della famiglia (una posizione di seconda fascia).

Successivamente, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, ha autorizzato i citati Dipartimenti ad attribuire, non oltre il 31 dicembre 2026, i predetti incarichi dirigenziali anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

In tale contesto, il comma in rassegna ha la finalità di prorogare sino al 31 dicembre 2027 le sopra descritte modalità di conferimento degli incarichi.

Il **comma 18**, novellando l'articolo 12-ter del decreto-legge n. 181 del 2023, estende l'ambito di operatività di Sogesid S.p.A., società *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo che, proprio nella qualità di soggetto *in house*, possa, per conto delle Amministrazioni centrali, svolgere attività finalizzate a supportare queste ultime nel processo di attuazione di piani, programmi e interventi di interesse pubblico per la piena attuazione della transizione ecologica, anche di carattere complesso e trasversale, finanziati con le risorse pubbliche nazionali o europee, inclusi gli interventi previsti dal PNRR.

La norma in esame consente altresì a Sogesid di stipulare, in qualità di soggetto attuatore e previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, contratti di programma, accordi-quadro o convenzioni, con regioni e province autonome per la realizzazione di interventi urgenti o di rilevanza strategica. Ciò, nei limiti di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2025:

- *“le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”* (comma 1);
- *gli statuti delle società in house “devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”* (comma 3);
- *“La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”* (comma 3-bis);
- *“Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto”* (comma 4).

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

Nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR che il Dipartimento della funzione pubblica sta utilizzando, si è concretizzata la possibilità (data anche la richiesta pervenuta in tal senso dagli enti locali) di continuare ad utilizzare le risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1.

In tale contesto, l'articolo in commento è quindi finalizzato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2, a consentire l'aggiornamento di tale attività.

Pertanto, al **comma 1** si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, si provveda all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, recante *“Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”*, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

Il **comma 2** prevede che, con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Il **comma 3** reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi l'arricchimento e l'implementazione dei propri organici.

L'attuale formulazione della disposizione in esame, tuttavia, determina altresì la costituzione di un regime di calcolo della spesa per il personale degli enti locali a doppio binario, con il risultato di penalizzare in maniera irragionevole gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale.

Il comma in esame, pertanto, mira da un lato a rendere "strutturale" detta previsione, attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto, dall'altro ad ampliare l'applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l'immissione di nuovi segretari comunali presso comuni di piccole dimensioni, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunali sulla propria capacità assunzionale e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all'interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Il **comma 4** autorizza la spesa necessaria a garantire, nell'ultima e decisiva annualità del PNRR, un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati ai Comuni dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, al fine di assicurare un supporto strategico nell'attuazione dei seguenti interventi:

- M5C2 - Investimento 2.1, inerente investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per un totale di € 2.000.000.000,00;
- M5C2 - Investimento 2.2, inerente ai Piani Urbani Integrati (general project) per un totale di € 900.000.000,00;
- M5C2 - Investimento 2.2 b), inerente ai Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI per un totale di € 272.000.000,00.

Nella fase conclusiva del PNRR, la disposizione si prefigge, inoltre, di assicurare le necessarie professionalità indispensabili alla Direzione centrale per la finanza locale per l'efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, per l'individuazione delle relative criticità e per la proposta di eventuali azioni correttive.

I **commi 5, 6 e 7** recano disposizioni tese a garantire la necessaria continuità ai progetti di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale a dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura adeguata ad assicurare il supporto necessario per l'efficace espletamento da parte delle Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento dell'azione di Governo nelle materie di cui alla lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, nonché di ogni altra funzione ad esso attribuita nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

A tal fine, al **comma 5** si prevede di incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia

di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede, altresì, che, in considerazione della specificità delle professionalità necessarie e dell'urgenza di coprirle, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 6**, per le medesime finalità di cui al comma 5, nonché al fine di garantire la più efficace azione di coordinamento del processo di digitalizzazione del Paese, sia a livello centrale sia a livello territoriale e di mantenere le migliori professionalità attratte al Dipartimento per la trasformazione digitale nel corso delle attività PNRR, autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge n. 68 del 1999, è previsto che il bando possa consentire la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti, il contingente di esperti di cui al citato articolo 10, specializzato nella standardizzazione dei programmi di digitalizzazione, garantendo coerenza tra le policy nazionali e le attività a livello locale, ha consentito il raggiungimento dei target e milestone del PNRR. Nello specifico ha supportato la gestione di oltre 66.000 progetti delle oltre 17.000 pubbliche amministrazioni beneficiarie, centrali e locali, per un valore complessivo degli investimenti di oltre 11 miliardi di euro. Pertanto, tale personale, avendo maturato specifica esperienza nel monitoraggio dei progetti e nel supporto alle amministrazioni centrali e locali, nonché nell'implementazione dei suddetti programmi, rappresenta un patrimonio di competenze che deve essere necessariamente valorizzato e non disperso, per garantire la prosecuzione dell'azione di digitalizzazione e di recupero del divario digitale che sta consentendo al Paese di consolidare il proprio posizionamento nei principali indicatori europei.

Il **comma 7** quantifica gli oneri discendenti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6, individuando la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 8** persegue, al pari degli altri commi che compongono l'articolo in commento, l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche prevedendo la possibilità di affiancare con competenze tecniche e operative specialistiche le amministrazioni territoriali, con finalità di accelerare e migliorare l'attuazione dei progetti strategici e urgenti finanziati con risorse pubbliche.

Al riguardo, Eutalia S.p.A. – società interamente pubblica e in house del Ministero dell'Economia e Finanze – dispone di una struttura idonea per fornire il supporto tecnico-operativo a servizio dell'intero settore pubblico, con particolare riguardo alle amministrazioni regionali, locali e agli enti pubblici.

Negli ultimi anni la complessità tecnica e amministrativa degli interventi pubblici è cresciuta significativamente – come nel caso della gestione dei programmi di investimento del PNRR, dei fondi europei e delle nuove normative in materia di appalti – mentre diversi enti locali, in particolare di piccole dimensioni, non dispongono di professionalità specializzate necessarie per la piena realizzazione degli interventi. Il legislatore ha già riconosciuto in più occasioni il valore di società pubbliche specializzate nel fornire assistenza tecnica, chiamandole a supportare le Amministrazioni pubbliche in processi complessi ad alta intensità amministrativa. Eutalia S.p.A. s'inserisce in questo solco: l'ampliamento del suo perimetro operativo intende rispondere a un'esigenza ormai strutturale, fornendo alle Amministrazioni strumenti aggiuntivi per assicurare il buon andamento della propria azione.

La norma autorizza Eutalia S.p.A. a stipulare accordi quadro o convenzioni con una vasta platea di amministrazioni per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo, ivi inclusa l'assistenza tecnica. In tal modo le Amministrazioni potranno avvalersi di un affiancamento operativo diretto nella gestione dei procedimenti, nelle attività di monitoraggio e controllo e nella conduzione di progetti e iniziative di propria competenza. L'estensione del raggio d'azione di Eutalia all'intero ciclo di vita degli interventi – dalla programmazione fino alle fasi attuative, gestionali e organizzative – potenzia la capacità amministrativa degli enti beneficiari, assicurando maggiore continuità e qualità nell'esecuzione degli interventi pubblici.

Nello specifico, la disposizione autorizza Eutalia S.p.A. a fornire attività di supporto tecnico-operativo – inclusa l'assistenza tecnica – in favore di una pluralità di soggetti pubblici: non solo Regioni, enti locali e altri enti territoriali, ma anche società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e organismi integralmente pubblici.

Tale previsione risponde all'esigenza, più volte emersa nei diversi livelli istituzionali, di poter contare su una struttura pubblica centrale e qualificata che operi in modo flessibile, tempestivo ed efficace a supporto dei procedimenti amministrativi e gestionali connessi alla realizzazione di interventi strategici o comunque urgenti e ad alta complessità operativa.

Vengono inoltre chiarite le condizioni normative e organizzative per l'esercizio delle attività previste, confermando l'applicabilità ad Eutalia S.p.A. del regime normativo di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016), con particolare riferimento all'articolazione del controllo analogo e alle regole sull'operatività delle società in house.

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

La presente disposizione è finalizzata ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

A tal fine il **comma 1** prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR adottino i provvedimenti necessari a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che (in linea con quanto stabilito, in occasione della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 19 del 2024) qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le medesime amministrazioni, procedano all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Al contempo, si impone alle Amministrazioni centrali di comunicare, immediatamente, detti provvedimenti alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR.

Il **comma 2** contiene previsioni finalizzate ad accelerare gli interventi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Attualmente, l'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede l'applicazione, per tali interventi, della disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. L'articolo 4 di tale ordinanza, dedicato alle deroghe, prevede la possibilità di provvedere, sulla base di apposita motivazione, tra l'altro, in deroga agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente disposizione, apportando deroghe all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, prevede la riduzione, rispettivamente, a dieci giorni e a trenta giorni dei termini di trenta giorni e di novanta giorni previsti dal predetto articolo 17-bis ai commi 1 e 3, operanti per l'acquisizione – in funzione dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – degli assenti, concerti, nulla osta comunque denominati o delle proposte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici.

La disposizione, che conduce ad una riduzione ad un terzo dei termini generali regolati dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, è giustificata non soltanto dalla necessità di consentire il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma anche dalla natura tipicamente urgente degli interventi di protezione civile (posti a presidio di beni primari ex articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018), quali sono quelli di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La disposizione, inoltre, regola la responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente per l'ipotesi in cui, formatosi *per silentium* l'atto di assenso occorrente ai fini della conclusione del procedimento, il provvedimento espresso non venga adottato nei termini. A tale riguardo, si prevede, infatti, che, decorsi i termini di formazione tacita dell'atto di assenso comunque denominato, il procedimento è concluso senza ritardo e la mancata o tardiva adozione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il **comma 3** introduce una disposizione tesa a semplificare il peculiare meccanismo di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, attivabile nell'ipotesi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente manifestato da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tale eventualità, la citata norma onera l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, la sottoposizione della questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Ora, la disposizione in commento intende completare il descritto meccanismo di superamento del dissenso, stabilendo che le determinazioni così adottate in sede di Consiglio dei ministri siano idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR.

Il **comma 4** novella l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di accelerare il completamento degli interventi PNRR relativi alla Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute.

Nello specifico, al fine di assicurare percorsi di accelerazione rispetto agli interventi “Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Ospedale sicuro e sostenibile”, l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR” Missione 6 Salute,

Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato già previsto a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021), ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988, relativi alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.

Più precisamente, tale fondo complementare, in base al richiamato riferimento normativo del decreto-legge n. 59 del 2021, è stato destinato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30,6 miliardi di euro nell'arco degli anni di riferimento del Piano dal 2021 al 2026. Per quanto qui interessa, una quota-parte di complessivi 2.387,41 milioni di euro è stata iscritta, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti, tra gli altri, al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come segue: 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.

Il citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 13, precisa altresì che vengono conseguentemente recuperate le risorse in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lett. e), n. 2), del decreto-legge n. 59 del 2021, pari a 39 milioni di euro per il 2024, da destinare alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria in base all'autorizzazione prevista dalla legge n. 67 del 1988.

La medesima disposizione del comma 13 aggiunge, altresì, una integrazione a carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute, prevedendo la possibilità per le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Ad ogni modo, si rileva che l'intento acceleratorio di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 59 del 2021 non si è realizzato a causa della cennata condizionalità connessa alla necessaria assenza di ulteriori cofinanziamenti attraverso il Fondo complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2011. Risulta, infatti, evidente che le ulteriori esigenze di copertura dei quadri economici dei progetti PNRR in argomento richiedono ulteriori risorse in cofinanziamento.

Con la disposizione in esame, pertanto, si intende assicurare a vantaggio delle regioni un'effettiva accelerazione del completamento dei progetti PNRR, attraverso l'eliminazione della condizionalità del mancato ricorso alle risorse del cd. Fondo complementare, che consenta alle regioni, che avessero disponibilità, di accedere alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 1, comma 483, della legge n. 207 del 2024, al fine di rendere coerente, con riguardo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, la normativa nazionale alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

In particolare, **la lettera a)** chiarisce che l'adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, a seguito della rimodulazione degli obiettivi del Piano conseguente alla sua revisione secondo le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) del regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, determina anche il correlato adeguamento del contributo riconosciuto ai beneficiari al fine di allinearli ai nuovi obiettivi, inferiori a quelli previsti nelle citate convenzioni.

La **lettera b)** chiarisce che la rideterminazione del numero di civici assegnato a ciascuna beneficiario debba essere coerente con i dati dagli stessi comunicati al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di revisione dell'obiettivo relativo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, successivamente approvata con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Il **comma 6**, al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, dispone la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024. A tal riguardo giova, infatti, precisare che, con la citata decisione del Consiglio ECOFIN, si è concluso l'iter di approvazione dell'ulteriore revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria all'uopo prevista dalla normativa di settore (di cui al citato articolo 12). Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:

- applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi PNRR e contenuta nei decreti-legge n. 77 del 2021 e n. 13 del 2023 nonché dalle ulteriori, specifiche disposizioni legislative volte a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- applicazione delle disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute negli atti normativi richiamati nell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, oltre alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;
- obbligo, per le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, di ricorrere al sistema informatico ReGiS per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- conferma del contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi.

Ai fini della realizzazione dei predetti interventi, poi, la norma in esame conferma le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

ART. 5

(Misure in materia in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990) e disposizioni di coordinamento della stessa con il permesso di costruire (DPR n. 380 del 2001), nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

Il **comma 1**, alle **lettere a) e b)** rispettivamente modifica l'articolo 14-*bis* e l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, con l'obiettivo di rafforzare l'istituto della conferenza di servizi semplificata,

così favorendo una maggiore flessibilità procedurale e accelerando i tempi decisionali nei procedimenti amministrativi.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto:

- le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- viene rafforzato l'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- fuori dei casi di svolgimento della conferenza secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 14-*bis*, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a svolgere entro la data stabilita ai sensi della lettera *d*) del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis*, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico – nella quale prende atto delle rispettive posizioni e predispone la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione. La disposizione in commento, poi, chiarisce che qualora le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse;
- vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni i termini entro i quali l'Amministrazione procedente può, laddove la determinazione risulti particolarmente complessa, procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona;
- vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni e, in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, da novanta a quarantacinque giorni i termini di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona.

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 19 in materia di SCIA, prevedendo – anche in conformità agli attuali orientamenti della giurisprudenza – le sanzioni della decadenza in caso di autocertificazioni false di cui all'articolo 75 DPR n. 445 del 2000, anche una volta decorsi i termini dell'autotutela. La novella traduce in legge l'orientamento giurisprudenziale che, applicando correttamente la seconda parte dell'articolo 21-*nonies* della l. n. 241 del 1990, fa sempre salva la sanzione della decadenza dal beneficio di cui all'articolo 75 del dPR n. 445 del 2000 sulle autocertificazioni e, nel caso di specie, sugli effetti della volontà del privato che si sono prodotti illegittimamente a causa del falso dichiarato.

Il **comma 1, lettera d)** interviene sui commi 1 e 2 – *bis* dell'articolo 20 in materia di silenzio assenso.

La modifica apportata al comma 1 del predetto articolo 20 ha la finalità di assicurare certezza alla formazione del silenzio assenso. In particolare, con la modifica proposta, si chiarisce, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente del Consiglio di Stato, che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, fermo restando l'esercizio del potere di annullamento in autotutela

di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. La proposta, infatti, individua in modo esplicito i casi in cui il silenzio assenso non si forma: quando l'istanza non è ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per definire il contenuto del provvedimento richiesto.

La modifica di cui al comma 2- *bis* è diretta a precisare che, in caso di formazione del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, automaticamente e in via telematica, l'attestazione relativa all'intervenuto decorso dei termini del procedimento. Inoltre, si prevede che, nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è tenuta a inviare d'ufficio detta attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.

Il **comma 2** prevede che, fino alla data dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge n. 177 del 2024, la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, effettuata lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23 nonché dei requisiti e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR n. 445 del 1992), dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'articolo in commento contiene disposizioni di semplificazione e in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, il **comma 1**, prevede che le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, siano tenute ad acquisire d'ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati ISEE dall'INPS. Per fruire dei benefici economici e delle agevolazioni, ad esempio, nel campo del diritto allo studio (libri testo, gite scolastiche) o di agevolazioni nel pagamento di mense e tasse universitarie e in molti altri settori, le famiglie sono costrette a predisporre la dichiarazione sul portale dell'INPS o a richiederla al CAF e, successivamente, a presentarla all'amministrazione competente. L'acquisizione d'ufficio ha, quindi, finalità di semplificazione, in quanto i cittadini non dovranno presentare personalmente l'ISEE, ma saranno le amministrazioni ad acquisirlo direttamente con la modalità suindicata. Ciò rende, altresì, più cogente ed efficace anche un'attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di rilascio della carta d'identità elettronica in favore dei soggetti ultrasessantenni.

In particolare, si prevede che in conformità con le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) previste dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, le

carte d'identità emesse, a decorrere dal 30 luglio 2026, in favore di soggetti che abbiano compiuto almeno settanta anni d'età al momento della richiesta di rilascio, abbiano una durata illimitata (anziché decennale) e siano valide per l'espatrio.

La disposizione in rassegna è in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2019/1157, che consente agli Stati di stabilire una durata del documento superiore a 10 anni per coloro che hanno più di settanta anni e, in tal senso, una simile previsione è già presente negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Al contempo, si prevede la facoltà per i titolari delle carte d'identità di durata cinquantennale di richiedere, dopo dieci anni dal rilascio, il rinnovo di detto documento, ove necessario ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

Il **comma 3** prevede un'ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale personale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. In particolare, si introduce nella legge 30 aprile 1999, n. 120, un nuovo articolo 13-*bis* che:

- al comma 1, prevede che la tessera elettorale possa essere rilasciata su richiesta dell'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

- al comma 2, stabilisce che le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale, nonché la sua eventuale confluenza nel c.d. Sistema IT-Wallet sia definite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In particolare, i decreti dovranno disciplinare le modalità di utilizzo digitale della tessera e prevedere la possibilità di impiegare la copia analogica della stessa solo nel seggio di appartenenza dell'elettore. Si intende così prevenire il rischio del "doppio voto", escludendo dalla possibilità di impiego della copia analogica le categorie di elettori ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza (componenti dell'ufficio elettorale di sezione, rappresentanti di lista. Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Il **comma 4** reca modifiche alla disciplina in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concomitante alla creazione dei Tribunali amministrativi regionali, con legge 6 dicembre 1971, n. 1034), configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo.

In ordine al procedimento che conduce alla decisione, il legislatore prevede che: il ricorso venga notificato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, il quale ordina, se del caso, l'integrazione del procedimento (art. 9); l'Amministrazione competente per materia, svolge

l'istruttoria (art. 11); l'affare già istruito viene trasmesso alle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato (art. 12) per l'adozione del parere vincolante (art. 13).

Infine, la decisione sul ricorso straordinario «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato» (art 14).

Tanto premesso, la disposizione, in commento, in ragione della natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato sostituisce, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei termini definizione del rimedio giustiziale in esame, la proposta del Ministro competente e l'adozione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, operando le occorrenti modifiche di coordinamento normativo e lasciando inalterate la natura del rimedio e dell'atto decisorio, nonché le garanzie e le tutele attualmente previste per le parti.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

L'articolo contiene misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità, concorrendo, in tal modo, al raggiungimento sia degli obiettivi di cui alla milestone PNRR M1C1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026), sia all'attuazione (mediante l'implementazione della sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62) della riforma 1 ("legge quadro sulle disabilità") di cui alla Missione 5 – Componente 2 del PNRR.

Nel dettaglio, il **comma 1, primo periodo** estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 40 province.

È utile rammentare che l'articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024 aveva inizialmente previsto che riguardassero un primo nucleo di 9 province, poi incrementato di ulteriori 11, per un totale di 20 province, dal 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024.

Con la nuova disposizione, la sperimentazione riguarderà, dal primo marzo 2026, ulteriori 40 territori, tra province e città metropolitane italiane, distribuite in tutte le Regioni. Rimane ferma la data – il 1° gennaio 2027 – dalla quale la riforma di cui al menzionato decreto legislativo n. 62 del 2024 si applicherà in tutta l'Italia. A tale traguardo si giungerà, a seguito della nuova disposizione, in maniera più graduale, poiché l'inserimento nella sperimentazione di ulteriori 40 province e città metropolitane consente di limitare a soli 47 i territori nei quali l'attuazione della riforma partirà dal primo gennaio 2027.

Il **comma 1, secondo periodo** risolve un problema di coordinamento normativo tra il regolamento n. 94 del 2025 e la disposizione di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024. Tale ultima disposizione è sopraggiunta durante l'iter del regolamento che, pertanto, non ha potuto tener conto dell'avvenuta estensione territoriale della sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 11 province, né dell'estensione prevista dalla presente disposizione.

Inoltre, appare opportuno assicurare che i criteri per l'accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla individuati dal predetto decreto possano essere utilizzati, a prescindere dalla fase sperimentale, sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024 che dovrà individuare *“i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD”*, per tutte le patologie.

Il **comma 2** regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, prevedendo che avvenga sulla base della disciplina recata dal regolamento n. 30 del 2025, ancorché quest'ultimo sia riferito soli territori della prima versione della sperimentazione, come definiti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024. Ciò consente sin da subito di assicurare la formazione nei territori aggiunti alla fase sperimentale solo in seguito. Inoltre, occorre tener conto del fatto che anche negli ulteriori territori non interessati dalla sperimentazione, in vista dell'entrata in vigore a regime della riforma, occorrerà procedere ad attività di formazione.

Il **comma 3** apporta modifiche al decreto legislativo n. 62 del 2024.

In particolare, la **lettera a)** introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4 del citato decreto, che ha modificato l'articolo 4, della legge n. 104 del 1992.

Come noto, nel corso dell'anno 2024 è stata approvata la riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 che, tra l'altro, modifica la composizione delle Commissioni mediche di accertamento, ora denominate Unità di Valutazione di base (UVB), anche in ragione della nuova logica di accertamento della disabilità fondato sul modello bio-psico-sociale.

Nel 2024, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore della condizione di disabilità e al fine di garantire l'avvio della sperimentazione della riforma e la successiva entrata in vigore a regime, ha indetto alcuni concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale. In attesa di espletamento della procedura di selezione dei medici, l'Istituto ha contrattualizzato medici e medici specialisti con contratto di lavoro autonomo;
- 781 unità di figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali;
- 138 funzionari sanitari.

L'avvio della fase sperimentale in alcuni territori ha già offerto risultati positivi, come emerge anche dal recente ampliamento delle altre province coinvolte, avvenuto con il recente decreto-legge n. 202 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

In vista della attivazione a regime, a partire dal 1° gennaio 2027, di circa 1.000 unità di valutazione di base su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'attuale fase di sperimentazione, utile, tra l'altro, proprio ad assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e a valutare eventuali modifiche alla disciplina in oggetto, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore, ha richiesto l'adozione di modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di composizione della UVB.

Più nel dettaglio, al **numero 1**, in materia di valutazione di base rispettivamente degli adulti e dei minori, anche al fine di ottimizzare i processi organizzativi e logistici di INPS, si modifica il comma 2 prevedendo che:

- il Presidente dell'UVB può essere specializzato, oltre che in medicina legale, anche in medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti o affini (**punto 1.1**);
- l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico in possesso delle citate specializzazioni, nomina come Presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno (in luogo di tre) in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**punto 1.2**)

Viene, quindi, eliminato l'obbligo della presenza di un componente specializzato in medicina legale con seguente soppressione del quarto periodo del comma 2 (**punto 1.3**).

Analogha modifica viene apportata dal **numero 2** al comma 3 del citato articolo 4, per le UVB afferenti ai minori. Inoltre, per le medesime UVB si prevede la possibilità di partecipazione, anche in modalità

a distanza mediante video-collegamento da parte del medico specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore. Tale modalità partecipativa potrebbe sopperire alla carenza, in alcuni territori, di medici specializzati nella specifica patologia oggetto di accertamento, permettendo di assicurare la funzionalità delle commissioni sull'intero territorio nazionale/regionale e di garantire la partecipazione in tutti i territori regionali alle commissioni da attivare sulla base del numero di domande pervenute e non pregiudicare il buon andamento dei risultati della sperimentazione.

La **lettera b)** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2024 apportando alcune semplificazioni nelle modalità di trasmissione documentale tra gli enti coinvolti nei processi di valutazione di base e multidimensionale.

In particolare, nella lettera si prevede che la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS, che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del medesimo Istituto. Per mezzo di tale piattaforma, il certificato che attesta la condizione di disabilità viene quindi trasmesso dall'INPS agli enti di cui all'articolo 23 ovvero agli ATS. La disposizione risponde all'esigenza di consentire alla persona con disabilità, adeguatamente informata in sede di valutazione di base sul progetto di vita, di valutare se effettivamente trasmettere il certificato della condizione di disabilità per la presentazione della relativa istanza, assicurando modalità estremamente semplificate.

Inoltre, si introduce una modifica imposta dalla necessità di garantire la comunicazione di determinate informazioni alle Regioni, che in mancanza della compiuta interoperabilità del FSE, rimarrebbe carente.

La **lettera c)** inserisce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2024 il nuovo comma 1-*bis*. La nuova disposizione prevede che l'INPS, in attesa dell'attuazione dell'interoperabilità con il fascicolo sanitario elettronico e, in tutti quei casi in cui è necessaria la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità, possa concludere specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome per la condivisione di banche dati e delle informazioni necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali di rispettiva competenza a favore dei disabili.

Il **comma 4** sostituisce il comma 214 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 con la finalità di semplificare le disposizioni in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione e che, di fatto, hanno lasciato la stessa inattuata con riferimento al primo periodo del comma 214, in ragione delle concrete difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali per l'attuazione di tutte le misure previste nel comma 213 che, seppur tra loro connesse si riferiscono a progetti di diversa natura, quali turismo accessibile, lavoratori e tempo ricreativo sociale, inclusione, ipoacusia, autonomia e comunicazione, e altri. La modifica normativa in esame attribuisce all'Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza ad adottare con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, il riparto del Fondo per le materia a legislazione concorrente e a utilizzare poi il Fondo con propri provvedimenti. In tal modo, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita per le materie relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al trasporto scolastico, si semplificherebbe la procedura di utilizzo delle risorse, riducendo i tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di adozione dei decreti ministeriali, al fine di gestire meglio le risorse e garantire risposte efficaci sulle varie tematiche per l'inclusione delle persone con disabilità, nel rispetto delle finalità istitutive del Fondo stesso, di cui al comma 210 che espressamente richiamano l'obiettivo di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Le modalità di utilizzo del Fondo così semplificate mutuano dall'efficiente esperienza ultradecennale di altri Fondi istituiti presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri quali il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250 e seguenti, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Lo strumento del decreto ministeriale consente, inoltre, di attribuire certezza giuridica in merito all'applicabilità della disciplina normativa pubblica, ad esempio in materia di limiti di spesa. Resta ferma la disciplina in materia di controlli preventivi di regolarità amministrativo contabile e di legittimità. Il Fondo è altresì soggetto al controllo concomitante della Corte dei conti. Si rappresenta che la Corte dei conti, con la deliberazione n. 51/2025/CCC, nello stigmatizzare la lentezza nelle attività di finalizzazione del Fondo, scrive: «La dinamica attuazione, in sintesi, [...] risente, anche in prospettiva diacronica, delle difficoltà fisiologicamente connesse alle attività di concertazione presupposte e ai meccanismi di acquisizione degli assenti da parte degli attori coinvolti» (cfr. pag. 15, punto 1.1).

Quanto ai **commi 5 e 6**, si osserva, preliminarmente, che il decreto legislativo n. 222 del 2023 è stato il primo provvedimento adottato in attuazione della legge, n. 227 del 2021, che all'art. 2, comma 2, lett. e) prevedeva, quale criterio di delega, la riqualificazione dei servizi pubblici all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusione, intese rispettivamente come diritto all'accesso e come concreta partecipazione alla vita sociale, economica e istituzionale. Il provvedimento è in linea di continuità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009), che impegna gli Stati a garantire, su base di uguaglianza, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e ai servizi digitali. In tale contesto, il decreto legislativo n. 222 del 2023 ha delineato un impianto normativo coerente e integrato, volto a promuovere un modello di accessibilità *by design* come criterio strutturale nella progettazione e gestione dei servizi digitali pubblici.

Successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo è stata istituita con decreto legislativo n. 20 del 2024 l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con compiti di vigilanza, tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, nell'ottica di rafforzare concretamente l'obiettivo della piena accessibilità e inclusione delle persone con disabilità e in coerenza con il ruolo proprio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità vengono riconosciute a quest'ultima delle specifiche funzioni che consentono di monitorare e agire per l'attuazione delle norme sull'accessibilità e sull'inclusione.

In particolare, il **comma 5** modifica l'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno n. 80 del 2021, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 222 del 2023. Tale disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano i seguenti compiti:

- definire le modalità e le azioni finalizzate a garantire la piena accessibilità dei servizi e degli ambienti amministrativi ai cittadini con disabilità e alle persone ultrasessantacinquenni (art. 6, comma 2, lettera f), del decreto – legge n. 80 del 2021);
- proporre gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali (lett. a e b del medesimo articolo);

I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione in esame prevede che i nominativi siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 6** apporta modifiche al decreto legislativo n. 222 del 2023. In particolare:

- la **lettera a)** introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 estendendo all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità la possibilità di partecipare al processo di formazione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del medesimo decreto formula per l'elaborazione delle parti del Piano nella parte relativa alla definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali [comma 2, lettere a) e b) del citato articolo 6];

- **la lettera b)** prevede l'inserimento, all'articolo 8, del nuovo comma 1-*bis*, che attribuisce all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità la facoltà di promuovere ricorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2009, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità.

Il **comma 7**, attraverso un'integrazione alla legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge n. 18 del 2009), che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, chiarisce che il programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che l'Osservatorio è tenuto ad attuare, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 8**, prevede che la disciplina del pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prevista per le amministrazioni pubbliche si applichi anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. All'uopo, si evidenzia che il Garante, istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e operativo dal 1° gennaio 2025, è un'autorità amministrativa indipendente, partecipata nel sistema istituzionale volto alla promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e che la disposizione in esame, oltre a rispondere all'esigenza di evitare un'ingiustificata disparità con altre autorità pubbliche in analoghe situazioni, rafforza l'efficacia operativa del Garante nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 9** reca la clausola di neutralità di finanziario, precisando che dall'applicazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

L'articolo si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

In particolare, la misura prevede, al **comma 1**, l'eliminazione dell'obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all'articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

L'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse. La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all'uopo preposte.

Il **comma 2** prevede la possibilità, per i soggetti i cui dati sui pagamenti sono già presenti nella banca dati che alimenta il portale "Soldi pubblici", di adempiere agli obblighi di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 mediante la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento al portale stesso, evitando duplicazioni informative.

Al **comma 3**, si stabilisce che i soggetti che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, elencate nell'Allegato B del decreto, possano considerare assolti gli obblighi di pubblicazione relativi a numerosi articoli del decreto (tra cui quelli su incarichi, consulenze, enti controllati, bilanci, ecc.), semplicemente pubblicando un link alle banche dati interessate.

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'articolo in commento introduce alcune semplificazioni la disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale".

In particolare, la disposizione sostituisce l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024.

Il nuovo articolo 7 prevede, al comma 1, che per la realizzazione, modifica o spostamento di opere realizzate o da realizzarsi in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'uopo stabilendo un termine di trenta giorni dalla richiesta per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e prevedendo, nell'ipotesi di vano decorso del predetto termine, l'operatività del silenzio-assenso.

Il successivo comma 2 precisa, da un lato, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività ivi previste e, dall'altro, che le stesse non deve essere acquisita ai fini della realizzazione di opere interne ad edifici o fabbricati già esistenti.

ART. 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

L'articolo reca misure di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.

In particolare, il **comma 1** è volto a superare le criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** introduce una disciplina transitoria finalizzata ad ampliare, fino al 31 dicembre 2026, nelle more della revisione organica della materia, il novero delle professionalità che possono far parte delle commissioni mediche locali, ricomprendendovi i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti ai summenzionati corpi e amministrazioni indicati all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, previa comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) della disponibilità degli stessi a proseguire nell'incarico. Ciò, al fine di ridurre l'attesa per il rinnovo o per la verifica del titolo di guida, a vantaggio di coloro che hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica collegiale. L'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la visita medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (principio di onnicomprensività e non cumulabilità delle somme riconosciute ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico).

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo l'inserimento di un periodo aggiuntivo. La citata disposizione, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, e garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, ha autorizzato il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. In tale contesto, al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida, la disposizione in esame autorizza anche gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome all'utilizzo di detti dispositivi (c.d. *jammer*) atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Si rende, infatti, necessario, al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, adottare soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Detto limite rischia, infatti, di

comportare rilevanti criticità operative nell'ambito delle attività di R&D dal momento che, per motivi tecnici, le attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli e/o loro componenti necessitano della presenza a bordo del veicolo di più specialisti contemporaneamente per monitoraggi e valutazioni simultanei ed analisi dati in tempo reale, con potenziale impatto sulla competitività.

Il **comma 5** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta, al **comma 1**, plurime modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*" (di seguito, anche "*Codice dell'amministrazione digitale*" o "*CAD*") in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La **lettera a)** introduce nel Codice dell'amministrazione digitale il nuovo articolo 3-*ter*, che riconosce in capo al cittadino un diritto soggettivo alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali a lui riferibili (identità digitali SPID e CIEid; Carta nazionale dei servizi; attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-*quater* del Codice; i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*).

Il nuovo articolo istituisce, tramite i servizi resi disponibili da un'apposita sezione dedicata dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), un servizio di consultazione unitaria degli strumenti digitali del cittadino, con integrazioni veicolate mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

L'attuazione si fonda sulle infrastrutture nazionali già previste dal Codice:

- ANPR (art. 62) quale punto di accesso unitario per il cittadino;
- Piattaforma digitale nazionale dati – PDND (art. 50-*ter*) per l'allineamento costante e l'interoperabilità con i registri dei gestori degli strumenti digitali;
- Punto di accesso telematico "IO" (art. 64-*bis*) e Piattaforma digitale per le notifiche (art. 1, comma 402, legge n. 160 del 2019) per informare il cittadino in caso di nuove attivazioni o variazioni.

L'intervento persegue altresì finalità di tutela dell'utente e di prevenzione delle frodi e, infatti è previsto che:

- prima del rilascio di una nuova identità digitale, i gestori di SPID verificano, per il tramite della PDND, l'eventuale preesistenza di identità già associate alla medesima persona, avvalendosi gratuitamente dei dati resi disponibili da ANPR (comma 6); per l'identità digitale associata alla carta di identità elettronica (CIE) le modalità di emissione della CIE già prevedono tale verifica;
- previa manifestazione del consenso dell'interessato, i gestori degli altri strumenti digitali possono effettuare analogha verifica di tipo quantitativo (comma 7), con esito limitato al numero degli strumenti esistenti e senza ulteriori dettagli (comma 8), in conformità al principio di minimizzazione dei dati.

Sono quindi definite:

- la base giuridica e l'assetto delle responsabilità del trattamento presso ANPR (titolare sotto i soli profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza: Ministero dell'interno; responsabile del trattamento: Sogei S.p.A.; titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza: gestori che possono avvalersi di società nominate responsabili del trattamento);
- le misure di sicurezza, con rinvio all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante le regole tecniche di ANPR, nonché alle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 50-ter;
- il termine di adeguamento (30 aprile 2026) e il relativo meccanismo sanzionatorio in caso di inadempimento, mediante rinvio all'articolo 32-bis o 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'AgID assicurerà il coordinamento dei gestori degli strumenti digitali.

Infine, con un successivo decreto, potranno essere previsti ulteriori gestori di strumenti o dati non previsti dall'attuale formulazione.

La **lettera b)** reca plurime modifiche all'articolo 6-ter del predetto Codice, rubricato "*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio, anche denominato "*once only*".

Nel dettaglio, la **lettera b), numero 1**, sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice in questione, come ridenominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui alla **lettera b), numero 2**, si introduce, nel predetto articolo 6-ter, il nuovo comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice *de quo* garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La **lettera b), numero 3** è diretta consentire che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID possa utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La **lettera b), numero 4** introduce il nuovo comma 2-bis, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID ed è compatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis, concernente il c.d. "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*". Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice.

La **lettera b), numero 5** sostituisce integralmente il comma 3, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione

di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-bis del CAD in materia di “*Violazione degli obblighi di transizione digitale*”.

La **lettera b), numero 6** modifica la rubrica dell'articolo 6-ter.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 50 del Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, con la **lettera c), numero 1**, si introduce il nuovo comma 2-*quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio c.d. del “*once only*”, parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR 445/2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-ter e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

La **lettera c), numero 2** sostituisce integralmente l'attuale comma 3-ter, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

La **lettera d)** introduce modifiche all'articolo 62 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

In particolare, la **lettera d), numero 1** integra le previsioni del comma 3 del citato articolo 62, al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR.

La **lettera d) numero 2** introduce il nuovo comma 3-bis, al fine di chiarire che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD accedono automaticamente ai dati contenuti

nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

La **lettera e)**, reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo.

L'intervento è finalizzato in particolare alla digitalizzazione integrale dei procedimenti e delle informazioni relative alla carriera, ai titoli e agli imbarchi del personale appartenente alla gente di mare, nonché alla realizzazione di un'infrastruttura interoperabile con le principali banche dati pubbliche, al fine di assicurare maggiore efficienza amministrativa, tracciabilità e semplificazione dei rapporti tra amministrazioni, lavoratori e operatori del settore marittimo.

Tanto premesso, si introduce, nel Codice dell'amministrazione digitale l'articolo 62-*sexies*, il quale:

- al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del medesimo Codice. Si prevede che l'ANGEMAR, una volta raggiunta la piena operatività, sostituisca le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;

- al **comma 2**, specifica che l'ANGEMAR è integrata con i servizi della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter, sarà aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del CAD, con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni;

- al **comma 3**, prevede, entro 180 giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, la digitalizzazione del libretto di navigazione che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR stesso. In particolare, il libretto sarà dotato di un microprocessore elettronico per la memorizzazione sicura delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD. Si precisa che il libretto è carta valore ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559 e la produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

- al **comma 4** demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, la definizione dei seguenti aspetti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679; b) le caratteristiche del libretto di navigazione nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso;

- al **comma 5**, con una disposizione di carattere transitorio, prevede che, nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, sarà possibile l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione.

Il **comma 2** dell'articolo in commento interviene sull'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che elenca le amministrazioni che possono avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione e la gestione di sistemi informativi strategici, in coerenza con le finalità di digitalizzazione, interoperabilità e razionalizzazione delle infrastrutture pubbliche previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. In particolare, al citato articolo 51, comma 2, viene inserita una nuova lettera d-bis), al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'ANGEMAR, in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3** contiene le disposizioni finanziarie e le fonti di copertura relative agli oneri finanziari discendenti dalle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1.

ART. 12 **(Misure urgenti in materia di microimprese)**

L'articolo in esame reca misure urgenti in materia di microimprese.

In particolare, al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1, rubricato "*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*".

Nel dettaglio, il nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1 introduce, ai commi 1 e 2, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Al riguardo, il comma 1 della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento di tale obbligo, di una specifica procedura di notifica.

Al comma 2, si prevede che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Garante della privacy, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il **comma 2** reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provveda agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 3 e 4** recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura. In particolare, si modificano l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Ciò consente di evitare interruzioni dell'attività derivanti da un vuoto manageriale temporaneo e, in caso di malattia, il titolare non è più costretto alla nomina onerosa di un responsabile tecnico al di fuori di chi già opera nell'impresa. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il **comma 5** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*. In particolare, si prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 del medesimo articolo 15. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.”* Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

L'articolo in esame contiene modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito, anche “Codice”).

In particolare, con la **lettera a)**, si modifica l'articolo 30 del Codice, in tema di sanzioni, al fine di superare le criticità derivanti dall'inciso presente nel comma 14, per effetto del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può irrogare la sanzione ivi prevista solo in seguito alla segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, dal momento che tale Autorità non ha competenza in merito all'autorizzazione delle attività o al rilascio delle autorizzazioni generali, nonché nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42 del medesimo Codice, nei termini previsti dall'allegato n. 12, l'espunzione dell'inciso operato dalla disposizione in esame è volto a consentire al Ministero di agire autonomamente in tutti i casi in cui siano state riscontrate gravi irregolarità nei pagamenti dei diritti amministrativi e dei contributi di cui ai richiamati articoli 16 e 42.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 56 del Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei nonché di allineare le definizioni ivi contenute alle definizioni di cui al decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (recante “*Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne*”) e della norma CEI 103-6 “*Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto*”.

In particolare, la **lettera b), numero 1), punti 1.1) e 1.3)** inserisce, al comma 1 del citato articolo 56, il riferimento anche alle linee di telecomunicazioni.

La **lettera b), numero 1), punto 1.2)** è volta a limitare l'ambito di applicazione della norma in esame alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe.

La **lettera b) numero 2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice, al fine di:

- specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l'obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose (**punto 2.1)**);
- inserire il riferimento alle linee di telecomunicazioni (**punto 2.2)**).

La **lettera c)** modifica l'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del Codice, al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet, infatti, può essere fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. Nella pratica è emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna,

introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la *Broadband Map* dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità. Inoltre, nel chiarire che spetta all'Autorità per le garanzie di comunicazioni (in coerenza con le funzioni già ad esse attribuite in materia) di vigilare in ordine all'effettiva osservanza di detto obbligo da parte degli operatori economici, si prevede, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo in esame reca misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** apporta modifiche all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dell'ambiente, al fine di precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo *BAT References*, sono quelli individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del medesimo Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice dell'ambiente, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter del Codice, in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al **numero 1)**, si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del PNRR. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al **punto 2)** si modifica il comma 3 del citato articolo 242-ter, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo si applichi a decorrere dal 22 maggio 2026. Al riguardo, si precisa che la citata lettera *a*) è finalizzata ad adeguare, in parte qua, le disposizioni dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui al regolamento UE 2024/1157 che, all'articolo 85, paragrafo 2, alinea, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1013/2026, abrogato dal 20 maggio 2024, fino al 21 maggio 2026.

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*". In particolare, si modifica l'articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero", al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Il **comma 5** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in quanto integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L'articolo in esame reca disposizioni finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione di medicinali destinati alla cura dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

In particolare, si prevede che le regioni, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Ciò, in coerenza con la normativa unionale (articolo 32, paragrafo 2, lettera *b*) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE in materia di contratti pubblici) e al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.

ART. 16
**(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -
Componente 1 del PNRR)**

La ratio sottesa al presente articolo attiene alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, alla deflazione del contenzioso, soprattutto quello di legittimità, alla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e al riordino della geografia giudiziaria.

In particolare, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La **lettera a)** incide sulla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, concernente la nomina di giudici e magistrati tributari a presidente di corte, modificando la decorrenza del termine di quattro anni antecedenti alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, ai fini del conferimento dell'incarico direttivo. Nello specifico, si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno "l'età pensionabile" entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina.

La **lettera b)** al fine di efficientare le procedure di reclutamento del concorso per magistrati tributari, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, introduce la previsione che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le prove scritte del concorso possano essere svolte dai candidati utilizzando appositi strumenti informatici.

La **lettera c)** modifica l'articolo 4-*quater*, comma 2, primo periodo, prevedendo la possibilità per il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado di presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa a un presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La **lettera d)** interviene sul comma 1 dell'articolo 4-*quinquies*, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari - anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive di cui all'articolo 3; ciò al fine di garantire una effettiva attività di formazione a tutti i magistrati tributari nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo l'aumento del valore delle controversie di competenza del giudice monocratico di primo grado, da 5.000 euro a 10.000 euro, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito. Tale modifica, in continuità con il precedente ampliamento della competenza per valore del giudice tributario in composizione monocratica, da 3.000 euro a 5.000 euro, disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, persegue l'obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Il **comma 3** reca alcune disposizioni di coordinamento, che intervengono sul testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024, con effetti dal 1° gennaio 2027, al fine di allineare:

- la disciplina dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 54 del 1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera a), del presente articolo, con il corrispondente articolo 3, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera a)**;

- la disciplina dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera *b*), del presente articolo, con il corrispondente articolo 5, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera b**);

- la disciplina dell'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera *c*), del presente articolo, con il corrispondente articolo 8, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera c**);

- la disciplina dell'articolo 4-*quinqies*, comma 1, del decreto legislativo n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera *d*), del presente articolo, con il corrispondente art. 9, comma 2, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera d**);

- la disciplina dell'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 2 del presente articolo, con il corrispondente articolo 49, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria (**lettera e**).

Il **comma 4** interviene sulla disciplina del concorso straordinario di cui all'articolo 1, comma 10-*bis*, della legge n. 130 del 2022, modificando l'oggetto delle prove scritte del predetto concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-*ter*, al fine di assicurare che il primo elaborato consista nello svolgimento di un tema sul diritto tributario mentre il secondo elaborato verta sul diritto civile o sul diritto commerciale con profili di carattere tributario. Inoltre, si prevede che le prove e gli elaborati siano estratti mediante sorteggio pubblico.

Il **comma 5** interviene sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina l'assegnazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, eccetto quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nello specifico:

- la **lettera a**) introduce, tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione di dette entrate, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico;

- la **lettera b**) modifica la previsione relativa ai destinatari del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che le entrate destinate alle nuove finalità sono riassegnate ai competenti Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia*", al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone M1C1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del predetto decreto-legge:

- integrando il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026 (**lettera a**);

- prevedendo, attraverso la modifica al comma 11, che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità di cui al comma 6, come integrato dalla lettera *b*) della disposizione in commento, venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati (**lettera b**).

Il **comma 2** contiene le disposizioni finanziarie relative alle modifiche contenute al comma 1.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, dettagliando un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. La disciplina della sospensione riprende quella introdotta all'articolo 445-*bis* del codice di rito dal decreto-legge n. 117 del 2025 (a sua volta ispirata a quella previsto dall'articolo 296 c.p.c. per la sospensione su istanza delle parti) ed è anch'essa giustificata – come per l'articolo 445-*bis* c.p.c. - dall'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Considerare tali procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell'attività del consulente determina pertanto una inesatta rappresentazione dei tempi del processo, posto che successivamente al conferimento dell'incarico al CTU non è più prevista alcuna attività giudiziaria. L'intervento è connotato da necessità ed urgenza in quanto la pendenza di tali procedimenti è ingiustificatamente computata – pur in assenza di attività giudiziaria - al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi PNRR, compromettendone pertanto il conseguimento.

In particolare, la **lettera a**) aggiunge due commi (che divengono i nuovi quarto e quinto comma) all'articolo 696 c.p.c. prevedendo, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Al fine di evitare dubbi interpretativi, nonché per omogeneità con l'articolo 445-*bis* c.p.c., è espressamente chiarito che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza; sono quindi possibili anche tutte le eventuali interlocuzioni tra consulente e giudice, nel caso insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività peritali. Il quinto comma specifica che il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e dispone che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Tale ultima precisazione è necessaria per evitare dubbi interpretativi in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento successivo rispetto alla definizione del procedimento.

La **lettera b**) aggiunge due commi (che divengono il settimo e l'ottavo) all'articolo 696-*bis* c.p.c., che regola la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Trattandosi di accertamento *ante causam* che persegue uno scopo deflattivo del contenzioso, la sospensione si giustifica in questo caso anche in ragione della possibilità per le parti di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività peritale.

Il settimo comma prevede che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale della conciliazione previsto dal secondo comma, o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica di ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione – che, in ogni caso, non può superare i sei mesi - non impedisce l'espletamento della consulenza.

L'ottavo comma chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale della conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Anche in questo caso, per evitare dubbi interpretativi è previsto che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Il **comma 4** contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche apportate dal comma 3 anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica o il verbale di conciliazione (atti che portano alla chiusura del procedimento), al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

Il **comma 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.

Il **comma 6** introduce modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati presso pubbliche amministrazioni.

Con la **lettera a)**, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024, intervenendo sui requisiti soggettivi per il collocamento fuori ruolo e, in particolare, abbassando l'anzianità da dieci a sei anni e quindi fissando il requisito al momento in cui il magistrato ha già acquisito la prima valutazione di professionalità. All'attualità, si richiede quale condizione ostativa al conferimento di incarichi extragiudiziari il non avere un'anzianità inferiore a dieci anni nella funzione giudiziaria. Tale requisito è stato ulteriormente elevato dal Consiglio superiore della magistratura che, con circolare del maggio 2024, ha subordinato l'autorizzazione al fuori ruolo per chi ha superato la terza valutazione di professionalità (corrispondente a dodici anni di servizio). In tal modo la platea dei magistrati che possono ricevere questi incarichi si è ulteriormente ristretta. La nuova formulazione prevede, quindi, quale condizione, l'aver maturato un'anzianità di esercizio effettivo delle funzioni proprie della magistratura non inferiore a sei anni. Tale previsione opera una semplificazione del requisito, ancorandolo di fatto ad un termine successivo al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Tale variazione comporta un ampliamento del numero dei magistrati potenzialmente destinatari degli incarichi, includendo anche i più giovani. Non muta invece il requisito della decorrenza dei tre anni dal rientro in ruolo a seguito di incarico svolto fuori ruolo per più di cinque anni.

La scelta legislativa si fonda sulla considerazione che un tempo a metà tra la prima e la seconda valutazione di professionalità costituisce già un periodo qualificante del percorso professionale del magistrato, idoneo ad attestare il possesso delle competenze tecniche e delle capacità organizzative necessarie per lo svolgimento di incarichi di natura direttiva. L'anticipazione del requisito temporale risponde inoltre all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità dei magistrati in fasi più precoci della loro carriera.

Si modifica anche il comma 2 dell'articolo 4 per coordinarlo con la modifica del comma 1.

La **lettera b)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che contiene la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferiti ai magistrati.

Si interviene sul comma 3 per scindere dalle sue previsioni la disciplina specifica adottata per alcuni incarichi apicali svolti per la pubblica amministrazione.

Si introduce poi un comma 3-*bis* che, con disposizione in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, razionalizza l'esenzione dal cumulo dei periodi precedenti in cui il magistrato ha ricoperto incarichi extragiudiziari, applicandola non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla stessa norma, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma – in linea con quanto dispone l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024 – anche ai magistrati che già erano collocati fuori ruolo alla stessa data ed a coloro che ricoprono ruoli apicali presso il Ministero della giustizia. Ciò al fine di evitare la dispersione di professionalità di elevato livello che si acquisiscono in un lungo arco temporale.

La **lettera c)** modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024 che prevede la perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di coordinarla con le modifiche recate all'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024 dalla lettera *b)* della disposizione in commento.

La **lettera d)** modifica l'articolo 17 che contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento derivanti dalla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 45 del 2024.

In particolare, si prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 in forza del quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato. Trattasi di una disposizione che per il suo carattere perentorio inibisce una valutazione caso per caso dell'organo di autogoverno e che per questa ragione è stata più volte derogata in sede deliberativa.

ART. 18

(Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro)

L'articolo in commento prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all'articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall'ISTAT, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. Tale disposizione non trova applicazione se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell'impresa.

ART. 19

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame reca misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR e di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, la **lettera a)** introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo in materia di mobilità del personale docente. La disciplina concernente la mobilità del dipendente pubblico costituisce un tema trasversale al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nell'ambito delle misure di riforma della pubblica amministrazione sia nell'ambito delle riforme del sistema di reclutamento del personale docente (Riforma 2.1, Missione 4- C1) finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, anche mediante un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'insegnamento. Con tale riforma l'impegno assunto è stato quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. Si rileva inoltre che le operazioni di mobilità del personale docente impattano sull'assetto degli organici, sulle immissioni in ruolo e sul principio della continuità didattica. Ciò premesso, la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo. Tale strumento regola tutte le procedure della mobilità territoriale e professionale nei tre anni scolastici di vigenza. Mentre, le operazioni di mobilità (legate alla presentazione delle relative domande) sono annuali e si svolgono secondo le indicazioni ministeriali fornite con ordinanza. Per l'a.s. 2025/2026, in particolare, le operazioni di mobilità (avviate con OM n. 36 e 37 del 28 febbraio 2025) si sono svolte sulla base dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025, che disciplina la mobilità del sopraccitato personale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, prevedendo delle importanti novità in merito al computo del c.d. "vincolo triennale". Si rappresenta che il CCNI in questione, non è stato ancora certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto, con la recente legge di bilancio (comma 526) si è reso necessario intervenire al fine di consolidare e salvaguardare le posizioni di tutto il personale docente, educativo ed ATA già destinatario dei movimenti per la mobilità nell'a.s. 2025/2026 svolti sulla base dell'ipotesi di CCNI non ancora certificato. In aggiunta a questa ultima disposizione, volta a ratificare le operazioni di mobilità già svolte nell'anno scolastico passato, l'intervento normativo in oggetto mira a legittimare l'operato della CCNI anche per le operazioni di mobilità che si svolgeranno negli altri due anni del triennio considerato dalla contrattazione medesima. Pertanto, l'intervento in oggetto, mira a demandare con norma alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale.

La **lettera b)** apporta modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di "formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti", al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo relativo all'accreditamento degli enti responsabili della

formazione dei docenti (**numero 1**), allineando quanto previsto per gli enti responsabili della formazione “incentivata”, introdotta dal PNRR, con la disciplina già vigente per gli enti responsabili della formazione continua. In particolare, si elimina, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l’esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni (**numero 2**). Si introduce inoltre il comma 8-*bis*, che dispone che l’accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva del Ministro dell’istruzione di cui al comma 8 (**numero 3**). Infine, alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica del citato articolo 16-*ter*, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua (**numero 4**).

Il **comma 2** reca modifiche al comma 3-*ter* dell’articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, prevedendo che l’ordine dei candidati nei neo-istituendi elenchi regionali segua l’ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi per i quali è prevista, ai sensi del medesimo comma 3-*ter*, la possibilità di iscriversi all’elenco regionale. La specifica mira ad escludere dall’ordine del punteggio la valutazione dei titoli. La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente difformi, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell’elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla diversa valutazione dei medesimi titoli. La misura opera nell’ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1) concordati nell’ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha previsto l’istituzione di elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari.

Il **comma 3** interviene sul comma 1 dell’articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all’anno scolastico 2023/2024 con quello all’anno scolastico 2024/2025, quale anno “soglia” per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 4** è volto a sostenere anche per l’anno scolastico 2026/2027 il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle regioni. In particolare, con riferimento alle dotazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), la disposizione mitiga gli effetti dell’attuazione della riforma sul dimensionamento in relazione agli accorpamenti disposti dalle regioni che hanno adottato autonomamente i relativi piani di dimensionamento in ossequio alla normativa vigente.

Al riguardo, la disposizione prevede l’attribuzione agli Uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive nel limite di spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2026 per l’attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga alle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

La disposizione precisa che possono beneficiare del riparto di risorse esclusivamente le regioni, e quindi gli uffici scolastici regionali, che hanno adottato autonomamente la deliberazione di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e

amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2025, n. 124. Sono pertanto escluse dal riparto le regioni i cui piani di dimensionamento siano stati deliberati dallo Stato a seguito di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il riparto delle predette risorse tra gli Uffici scolastici regionali delle regioni aventi titolo avviene con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Il riparto avviene tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati da ciascuna regione ai sensi della riforma sul dimensionamento scolastico e quindi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista.

Alle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027 nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, continuano ad applicarsi i parametri contenuti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016, relativamente alla distribuzione del personale ATA, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. Si precisa, in ogni caso, che resta fermo il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 novembre 2025 n. 211. Quest'ultimo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 828 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale ATA è ridotta complessivamente di 2.174 unità, rispetto alla consistenza consolidata nell'anno scolastico 2025/2026.

Per comprendere la *ratio* sottesa a tale intervento normativo, si osserva che dall'applicazione della riforma PNRR sul dimensionamento, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, è stato assunto come risparmio il minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia considerare l'impatto della medesima misura sulle dotazioni organiche del personale ATA. In tale contesto l'applicazione delle tabelle richiamate nel DPR n. 119 del 2009 e nel DM n. 181 del 2016 alle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento potrebbe comportare un ulteriore effetto, non richiesto dal PNRR, in termini di minor fabbisogno anche del personale ATA. Pertanto, l'obiettivo della disposizione in oggetto è quello di evitare che per effetto della riduzione del numero di autonomie scolastiche imposto dai piani di dimensionamento, si determini un ulteriore effetto, non previsto dalla riforma del PNRR, di riduzione dell'organico ATA, in ragione dell'applicazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA di cui alle citate tabelle. Per tali ragioni, ai soli fini della determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento, si considerano alla stregua di istituzioni autonome, alle quali applicare i criteri di calcolo delle tabelle allegate al DPR n. 119 del 2009 e al DM n. 181 del 2016.

Il **comma 5** prevede a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2025, n. 124, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027. La disposizione per tali finalità prevede l'aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo del medesimo comma 83-*quater*.

Il **comma 6** reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del comma 4, primo periodo e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. Prevede altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 5 finalizzati all'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero.

I **commi 7 e 8** regolano il tema - connesso alla riorganizzazione della rete scolastica, oggetto della riforma del dimensionamento - della determinazione delle dotazioni organiche ATA e del nuovo ordinamento professionale, previsto dal CCNL 2019-2021, la cui operatività è prevista a valle del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ovvero a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. Per tale ragione occorre adeguare gli attuali termini normativi.

A tal fine, il **comma 7**, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, proroga di un anno - all'anno scolastico 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziato proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Il **comma 8**, ponendosi in continuità con il comma 7, sopprime all'art. 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 71 del 2024 il riferimento all'anno scolastico (*i.e.* 2025/2026) entro il quale operare la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA, attualmente in fase di definizione per mezzo dello strumento – decreto interministeriale – ivi previsto, ed elimina altresì il riferimento al CCNL 2019-2021 – quale fonte del nuovo ordinamento professionale ATA – sostituendolo con un richiamo alla contrattazione collettiva vigente.

Nel dettaglio, la citata proroga all'anno scolastico 2027/2028 si rende necessaria in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA per dare attuazione al nuovo ordinamento professionale, richiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 71 del 2024, l'adozione di un decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; decreto con il quale andranno istituite le dotazioni organiche dei nuovi profili professionali (degli operatori scolastici e dei funzionari), che verranno successivamente popolate all'esito di due distinte procedure valutative di progressione tra le aree (rispettivamente da quella di collaboratori a quella di operatore e dall'area degli assistenti a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione).

Si tratta, pertanto, di un intervento complesso che prevede il coinvolgimento di più Amministrazioni - oltretutto della Conferenza Unifica - incompatibile con le attuali tempistiche previste dalla norma.

Nondimeno, la proroga in oggetto si rende necessaria al fine di evitare la sovrapposizione delle procedure valutative di progressione con le procedure di mobilità ordinaria per l'anno scolastico. Per cui, considerata l'ipotesi di CCNL 2022/2024 che modifica il precedente contratto al fine di consentire lo svolgimento delle progressioni entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2026), in virtù della proroga disposta con la presente proposta, le nuove dotazioni organiche ATA – i cui posti saranno attivati a decorrere dal 1° settembre 2027 - dovranno essere definite e popolate prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ordinaria (che normalmente si svolgono intorno a marzo di ogni anno) per l'anno scolastico 2027/2028.

ART. 20

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo in commento intende garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 4, Componente 1, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

A tal fine, il **comma 1**, alla **lettera a), numeri da 1) a 3)** apporta modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, la **lettera a), numero 1)** interviene sulla previsione di cui al comma 1, primo periodo, riguardante il Gruppo di supporto al PNRR alle istituzioni scolastiche per garantire la piena attuazione del PNRR, prevedendone l'estensione fino all'anno scolastico 2026-2027, riducendo contestualmente il numero complessivo a 70 unità, rispetto al numero originario pari a 100, collocate presso l'Amministrazione centrale.

La **lettera a) numero 2)** interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2027, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.

La **lettera a) numero 3)** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione della durata del Gruppo di supporto al PNRR per le istituzioni scolastiche.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo una analoga estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 1, lettera c)** interviene sull'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che reca misure in materia di progettazione di scuole innovative.

In particolare, la **lettera c), numero 1)**, apporta modifiche al comma 4 del citato articolo 24, prevedendo l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle *Task Force* attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le attività delle *Task Force* sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.

La **lettera c), numero 2)** interviene sul comma 5 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di consentire, per tutta la durata di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, di

poter continuare l'avvalimento da parte della citata Unità di missione dei due Uffici legati all'utilizzo dei fondi strutturali.

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 21

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europee, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** della disposizione in commento prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. del 30 aprile 2024, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca con i compiti e le funzioni previste dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Lo stesso, inoltre, opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

L'obiettivo della norma è consentire al Commissario straordinario di proseguire nelle attività – propulsive e di controllo - di verifica funzionale della gestione degli studentati agevolati, anche mediante lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo dell'operato dell'Agenzia del Demanio, per scongiurare i rischi di reversal in sede di audit sull'attuazione degli obiettivi legati all'*housing* universitario.

La riforma PNRR intende incoraggiare non soltanto la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di residenze universitarie, bensì la loro gestione a prezzi calmierati per un periodo di 12 anni, assicurando la copertura di parte dei costi di gestione relativi ai primi tre anni di messa in esercizio delle strutture stesse.

La proroga si rende necessaria ed urgente, tenuto conto che le attività del commissario straordinario saranno destinate ad espletarsi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2026, per l'organizzazione e supervisione delle già citate attività di controllo e verifica gestoria degli studentati agevolati, allo scopo di garantire che le tariffe agevolate previste per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, siano mantenute per il periodo di gestione post-attuazione e che siano erogati a favore degli studenti ivi ospitati il complesso di servizi e prestazioni dichiarati dai gestori (wi-fi, palestra, lavanderia, mense, etc.).

Il **comma 2** prevede la modifica della legge 14 novembre 2000, n. 338.

In particolare, si modifica l'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. "Decreto PNRR 4"), al fine di assicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per l'*housing* universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

La modifica prospettata consentirà di arricchire il Paese di nuovi posti letto destinati agli studenti, favorendo la creazione di valore sia immobiliare che sociale, duraturo nel tempo, a beneficio di tutti gli *stakeholders*.

ART. 22

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

In particolare, il **comma 1** prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di accesso ai dati relativi agli studenti, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e decreto legislativo n. 196 del 2003). La disposizione garantirà, pertanto, una procedura semplificata in termini di erogazione dei benefici, come rivisti e implementati attraverso le misure PNRR, anche con riferimento alle particolari procedure legate alla riforma dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, nonché alle imminenti misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Inoltre, la misura consente anche di monitorare e di sostenere maggiormente l'azione di prevenzione e contrasto agli illeciti e possibili frodi per assegnazioni indebite di borse di studio in favore degli studenti universitari, garantendo, pertanto, l'efficientamento delle risorse e la corretta utilizzazione ed erogazione delle stesse, destinandole agli studenti meritevoli o in reali ed effettive condizioni economiche svantaggiate. La finalità precipua della disposizione è duplice: assicurare l'accesso ai benefici economici universitarie agli studenti riconosciuti meritevoli, in quanto risorsa strategica per lo sviluppo socio-economico del Paese e salvaguardare l'integrità delle risorse finanziarie dedicate all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Il **comma 2** stabilisce che mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei

dati personali. Nel caso di specie, il predetto decreto stabilirà in modo puntuale le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (*rif. artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025*).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo 2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (*rif. DM MUR 1115/2025*).

Il comma, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato contemperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni, previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario.

Il **comma 4** prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, del comma 2 *bis*, recante l'esclusione dalle spese complessive del personale delle spese sostenute per i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc) e 22-ter (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché per i contratti a tempo

determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 reca la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'applicazione di tale disciplina consente al Ministero dell'università e della ricerca di verificare e far rispettare i limiti per l'assunzione di nuovo personale agli Atenei valutando la sostenibilità finanziaria degli oneri di tale personale nei bilanci universitari sulla base degli indicatori di spesa previsti da tale norma.

In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 49 del 2012, individua il limite massimo delle spese di personale. Il comma 1 di tale articolo prevede che *“l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4”*. Il limite massimo di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'80%.

Il comma 2 dello stesso articolo 5, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore. La disposizione prevede che *«per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:*

- a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;*
- b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;*
- c) trattamento economico del direttore generale;*
- d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;*
- e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».*

Lo scopo della disposizione è quello di incentivare le Università all'utilizzo dello strumento contrattuale di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Il contratto di cui al citato articolo 22 è stato introdotto in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".

In analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca, si intende, inoltre, scomputare dalle spese per il personale le figure contrattuali dei ricercatori di tipo A (RTD-A), nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca di cui

agli articoli 22-bis e 22-ter della predetta legge n. 240 del 2010, introdotti dalla legge n. 79 del 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 45 del 2025.

I **commi 5, 6 e 7** contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi PNRR e, in particolare, a dare compiuta attuazione alla Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, condividendo con la riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni l'obiettivo generale di professionalizzare la formazione universitaria e post-universitaria, rendendo i laureati più pronti per il mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi di modernizzazione del sistema educativo italiano.

In particolare, l'intervento normativo contiene disposizioni di semplificazione (applicabili a decorrere dall'anno accademico 2025/2026) delle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successivo decreto ministeriale 21/12/1999, n. 537, con l'obiettivo di garantire una formazione avanzata ai laureati che desiderino accedere alle professioni di avvocato, magistrato e notaio.

La nuova disciplina risulta coerente con le riforme avviate in tema di professioni, a conferma di un più ampio e generale progetto di riforma delle professioni, rispetto al quale la disposizione proposta in materia di semplificazione delle SSPL rappresenta un tassello utile a velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati assicurando agli stessi, al contempo, una elevata e qualificata formazione necessaria per il superamento dei relativi concorsi e dell'esame di Stato, nonché per la specializzazione e per l'aggiornamento professionale.

Nello specifico, il **comma 5** mira a semplificare la disciplina delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, in quanto l'attuale procedura, così come prevista dalla normativa vigente, risulta essere particolarmente gravosa, complessa e obsoleta. La necessità di semplificazione e razionalizzazione degli attuali procedimenti amministrativi comporta, prima di tutto, la eliminazione della programmazione degli accessi a tali corsi di studio (prevista ai commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che vengono, perciò, soppressi), non più giustificata data la ridotta affluenza a tali corsi, determinata, fra l'altro, dalla novella all'articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, operata dal decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazione dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha eliminato il conseguimento del diploma di specializzazione quale requisito di ammissione al concorso per magistrato ordinario.

La modifica consentirà agli atenei di definire il numero di posti da mettere a bando di anno in anno in piena autonomia e in rapporto al proprio potenziale formativo.

Il comma *2-bis*, come modificato dal presente intervento normativo (**lettera b**), consente agli atenei di flessibilizzare e semplificare i percorsi formativi introducendo la possibilità di attivare corsi di specializzazione di durata annuale, volti a far acquisire una specifica formazione per la preparazione ai concorsi nelle magistrature e nel notariato e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense. L'ampliamento dell'offerta formativa delle Scuole e dei Dipartimenti, mediante l'attivazione di specifici corsi per la preparazione ai concorsi nelle magistrature, nel notariato e all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, mira a rendere le università competitive nell'ambito del mercato della formazione per la preparazione ai concorsi pubblici, offrendo alla platea dei laureati una alternativa pubblica e concorrenziale rispetto ai corsi privati. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati gli standard formativi uniformi del percorso formativo, mediante uno strumento più flessibile che consenta, qualora necessario, l'aggiornamento periodico degli obiettivi formativi di ciascun percorso e indirizzo (giudiziario, notarile, forense), per adeguare gli ordinamenti al mutare della disciplina di accesso alle professioni e offrire uno standard qualitativo di tali percorsi sempre più elevato e competitivo.

Viene, inoltre, precisato, che il conseguimento del diploma di specializzazione al termine dei percorsi consentirà di ottenere un titolo accademico con valore legale riconosciuto anche ai fini della

partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, come previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 è modificato (**lettera c**) sia per allinearlo alla disciplina universitaria più recente che ha previsto la sostituzione delle "Facoltà" con i "Dipartimenti", sia per valorizzare la possibilità che le università stipulino accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli Ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole e dei corsi di specializzazione e di perfezionamento e formazione per la preparazione ai concorsi per l'accesso alle magistrature e alle professioni di notaio e di avvocato.

Con la **lettera d)** viene introdotto il comma 3-bis, per consentire alla Scuola superiore della magistratura di stipulare convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali, per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso nella magistratura ordinaria.

Con la **lettera a)** e la **lettera e)**, si procede alla modifica, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, sopprimendo la parola "ordinario" connessa alla professione di magistrato, con lo specifico intento di non limitare l'attivazione di questi percorsi alla preparazione per l'accesso alla magistratura ordinaria, ma ben potendo le università attivare percorsi anche per la preparazione alla magistratura tributaria, amministrativa e contabile. Per tale ragione viene soppresso il riferimento ai soli laureati in giurisprudenza, tenuto conto sia dell'attuale disciplina che consente l'accesso ai concorsi per la magistratura tributaria e contabile anche ai laureati in classi diverse dalla laurea in giurisprudenza (a titolo esemplificativo, laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) e in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di altri diplomi di laurea ad esse equiparati), sia della facoltà attribuita alle università e alle SSPL di ampliare l'offerta formativa e organizzare corsi di aggiornamento professionale, master, corsi di preparazione ai concorsi, con relativa platea più ampia di destinatari, interessando anche professionisti e laureati in classi di laurea diverse dalla laurea in giurisprudenza.

La **lettera f)** introduce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997 il comma 4-bis, al fine di rafforzare la previsione, semplificandola e allineandola con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento forense, in corso di esame parlamentare, che consente alle università, anche tramite i Dipartimenti di giurisprudenza e le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di attivare altre tipologie di corsi, quali master e percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, questi ultimi anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.

Il **comma 6** stabilisce che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvederà al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, della lettera d) in materia di programmazione nazionale degli accessi, al fine di allineare la disciplina alle modifiche di semplificazione introdotte con la presente disposizione.

ART. 23

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il presente articolo reca un insieme organico di modifiche a diversi testi legislativi vigenti, finalizzato alla piena e puntuale attuazione della Riforma 1.3 (M3C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), intitolata "*Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia*".

La riforma si articola su due pilastri fondamentali: il primo mira a un profondo efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario; il secondo è volto a incrementare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale e intercity.

La disposizione in esame interviene sui seguenti corpi normativi:

1. il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, quale testo di riferimento per la *governance* dell'infrastruttura;
2. il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, quale fonte istitutiva dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
3. la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge sulla concorrenza), quale quadro normativo per i principi di affidamento dei servizi;
4. il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il coordinamento dei regimi sanzionatori.

La disposizione di cui al **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, novellando gli articoli 1 e 15. Tali novelle raggruppano gli interventi necessari all'attuazione della Parte A della Riforma relativa all'efficienza degli investimenti. In particolare:

Con la **lettera a), numero 1)**, si procede alla modifica dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112/2015. La novella, in attuazione della milestone PNRR, interviene sul documento strategico esistente, ridenominato in Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) per il quale si prevede una durata almeno decennale, in luogo della precedente durata quinquennale, e il cui contenuto viene arricchito con i principi e gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale. È altresì, specificato, in coerenza con le modifiche apportate al comma 7-*bis*, che il DSPM sia contestualmente trasmesso anche all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con la **lettera a), numero 2)** si modifica l'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 112/2015, al fine di prevedere espressamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del DSPM, il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si esprime in relazione alla coerenza degli investimenti previsti nel DSPM con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri di cui all'articolo 7-*sexies* della direttiva 2012/34/UE.

Con la **lettera b)**, si introduce un pacchetto organico e complesso di modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con particolare riferimento al Contratto di Programma (CdP).

Tale intervento normativo costituisce attuazione della Parte "*Efficiency and performance of public investment*" della Riforma PNRR. Le novelle proposte mirano a trasformare il Contratto di Programma da strumento contabile-gestionale a vero e proprio strumento di *performance management*, introducendo una rigorosa gerarchia della pianificazione e un sistema stringente di controlli, in piena coerenza con gli obiettivi PNRR.

In particolare, alla **lettera b), numero 1, punto 1.1)**, si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM, definito all'art. 1, comma 7) ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio

ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 1, punto 1.2)** attua la milestone che richiede di introdurre nel CdP un sistema di milestones e targets (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

Mediante la modifica di cui alla **lettera b), numero 2)**, si inserisce un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la milestone PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-bis stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Si prevede inoltre che, al fine di garantire la trasparenza, il gestore dia evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

La modifica di cui alla **lettera b), numero 3)** rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la milestone che richiede di assicurare che il "business plan" (identificato nel "piano commerciale" del gestore) sia "redatto in linea con" il DSPM. In particolare:

- il **punto 3.1)** sopprime al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di "tener conto" del DSPM ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione;
- il **punto 3.2)** inserisce al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precetto esplicito che impone al piano di essere "redatto in linea con" il DSPM e "in conformità alla Direttiva 2012/34/UE", assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla **lettera b) numero 4)** inserisce all'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il comma *5-bis* attua due distinte milestone, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di identificazione degli indicatori di *performance* da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

Quale norma funzionale e attuativa, il comma *5-ter* affida a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il comma *5-quater* attua puntualmente la milestone relativa all'obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni di euro da inserire nel CdP, con un'analisi costi-benefici (CBA) predisposta dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l'uso di benchmark internazionali,

la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (*ex ante*) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti.

La disposizione di cui al **comma 2** introduce una nuova lettera “n-bis)” all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che definisce i compiti e le competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

L’intervento normativo ha lo scopo di attuare in modo puntuale e letterale uno degli obiettivi specifici della Riforma PNRR, con particolare riferimento alla Parte B (“*Competition*”) della Riforma medesima, attribuendo ad ART nuove e specifiche competenze nel settore dei contratti di servizio pubblico ferroviario.

La disposizione di cui al **comma 3** introduce un pacchetto organico di modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Questo intervento è di importanza cruciale, poiché attua la quasi totalità della Parte B (“*Competition*”) e la sezione finale sulla “*Capacity Building*” della Riforma 1.3 del PNRR.

Le modifiche intervengono sull’articolo 9 esistente e introducono i nuovi articoli 9-bis e 9-ter.

Con il comma 3, **lettera a), numero 1)** si modifica l’articolo 9, comma 1, sostituendo le parole: “procedure di gara” con le seguenti: “procedure di affidamento ammesse dall’ordinamento”. Tale modifica attua la milestone PNRR che richiede di: “*extend the application of Article 9 of Law 118/2022 (Competition Law), including conformity with ART regulatory acts... to all direct and in-house awards...*”

L’articolo 9 vigente imponeva la conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) alle sole “procedure di gara”.

La sostituzione proposta estende tale obbligo di conformità a tutte le procedure di affidamento consentite, includendo esplicitamente gli affidamenti diretti e in-house. In questo modo, qualsiasi affidamento, anche se non competitivo, dovrà rispettare i principi e le misure di regolazione stabiliti da ART, realizzando pienamente l’obiettivo PNRR di rafforzare i controlli sulla concorrenza.

Con il comma 3, **lettera a), numero 2)**, interviene sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale e, nello specifico, prevede che l’Osservatorio, oltre a ricevere i calendari delle procedure a evidenza pubblica programmate, proceda ad un’analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di “promuovere il necessario coordinamento” tra gli enti concedenti interessati. L’obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato. Si precisa che tale funzione si configura come un’attività di supporto e facilitazione volta a favorire l’interlocuzione tra gli enti, senza in alcun modo sostituirsi alle piene e autonome competenze decisionali e programmatiche delle Regioni e delle Province autonome in ordine all’indizione delle procedure. Coerentemente con l’introduzione di tale meccanismo si interviene sul periodo relativo alla pubblicazione. La modifica precisa che i calendari oggetto di pubblicazione sono quelli “eventualmente rimodulati” all’esito del processo di coordinamento promosso dall’Osservatorio (richiamando il nuovo terzo periodo introdotto dalla lettera a), riconoscendo così la natura dinamica e l’esito virtuoso della nuova procedura. Infine, si introduce uno strumento di trasparenza rafforzata e di responsabilizzazione. Inserendo un nuovo periodo dopo quello relativo alla pubblicazione, si stabilisce che i calendari pubblicati debbano recare “altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte”. Tale previsione è volta a garantire la piena conoscibilità delle criticità residue, laddove il coordinamento non abbia sortito l’effetto auspicato. La pubblicazione di tale evidenza rimette per le opportune determinazioni agli stessi enti concedenti la valutazione finale del rischio (in

termini di potenziale riduzione della platea dei concorrenti o di esiti sub-ottimali della gara) connesso al mantenimento della programmazione originaria, nonostante le criticità rilevate.

Con il comma 3, **lettera a), numero 3)**, viene inserito un nuovo **comma 5-bis** al fine di introdurre un principio volto a promuovere e accelerare l'apertura alla concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari, con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico già in essere.

La norma, infatti, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici (siano esse lo Stato o le Regioni) debbano promuovere attivamente lo scorporo (*carve-out*) di lotti o di servizi parziali dai contratti vigenti, al fine precipuo di affidare tali lotti scorporati mediante procedure competitive (gare).

Con il comma 3, **lettera b)**, si inseriscono nell'ambito della legge 5 agosto 2022, n. 118 due nuovi articoli (**9-bis** e **9-ter**), che recepiscono i pilastri della riforma relativi alla concorrenza negli Intercity e Capacity Building.

Con l'**articolo 9-bis** viene introdotto un corpo normativo organico e specifico per i servizi ferroviari Intercity. In particolare, il comma 1 estende ai servizi Intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in-house o affidamento a operatori interni i rigorosi principi di trasparenza, motivazione e analisi comparativa previsti dal Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) al fine di rendere tali procedure non competitive più trasparenti.

Il comma 2 sancisce l'obbligo formale per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare la procedura competitiva (gara) per i servizi ferroviari Intercity. La norma recepisce altresì i tre requisiti procedurali imposti dalla milestone: la gara deve essere preceduta da una ridefinizione del perimetro del servizio (tramite market test), e i contratti dovranno essere suddivisi in lotti contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Con l'**articolo 9-ter** si prevede che all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

b) consulenza e formazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari.

Le ragioni di tale previsione risiedono nell'esigenza di dare concreta attuazione al nuovo CID sul PNRR adottato dalla Commissione europea, che richiede un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa, in particolare nei comparti regolati e nei servizi pubblici in concessione, nonché un deciso miglioramento delle funzioni di valutazione ex ante, monitoraggio e revisione degli interventi finanziati. La rilevanza delle funzioni pubbliche di valutazione economiche finanziarie va, infatti, rapportata alla dimensione del costo totale delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che ammonta a circa 483 miliardi di euro, con una disponibilità finanziaria di 343 miliardi (71% del fabbisogno). Di questi, il 40% è legato a opere commissariate o inserite nei piani PNRR-PNC ripartite: nel settore ferroviario con 102,9 miliardi; nel settore stradale e autostradale con 46,1 miliardi; nel settore portuale con 9,4 miliardi.

In tale contesto, è evidente come le tradizionali funzioni amministrative non siano sufficienti, da sole, a garantire valutazioni sistematiche e omogenee sui piani economico-finanziari, sugli atti convenzionali, sulle revisioni dei contratti di servizio e, più in generale, sulla sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti. Come noto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare di interventi finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza per un ammontare di circa 40 miliardi di euro, concentrati in larga misura nella Missione 3 «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», le cui risorse ammontano a circa 24,7 miliardi di euro, di cui circa 24 miliardi destinati agli investimenti sulla rete ferroviaria (componente M3C1) e circa 700 milioni agli interventi per l'intermodalità e la logistica integrata (componente M3C2). In tale quadro, la piena capacità del Ministero di valutare e presidiare gli assetti economico-finanziari degli investimenti diventa condizione necessaria per la corretta utilizzazione delle risorse europee e nazionali.

Il PNRR interviene, inoltre, in maniera mirata su specifici segmenti del sistema dei trasporti, in cui la valutazione economico-finanziaria e regolatoria riveste un ruolo particolarmente delicato. Nel settore del trasporto pubblico locale e della transizione energetica della mobilità collettiva, la misura M2C2-Investimento 5.3 «Bus elettrici», dedicata al sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus, prevede una dotazione complessiva di 300 milioni di euro nel periodo 2021-2026, di cui 250 milioni destinati a nuovi progetti e 50 milioni imputati a progetti già in essere, con l'obiettivo di attivare circa 45 programmi di investimento per la produzione di veicoli elettrici e connessi. Un presidio tecnico dedicato alle valutazioni economico-finanziarie si rende quindi indispensabile per garantire che tali investimenti – strettamente connessi anche alle future gare per i servizi di trasporto pubblico locale (TPL)– siano sostenibili nel lungo periodo e coerenti con gli obblighi europei vigenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Analoga esigenza emerge con riferimento alla portualità e alla logistica integrata, ove alle risorse PNRR si affiancano quelle del Piano nazionale complementare, con una disponibilità complessiva di 2,8 miliardi di euro per interventi infrastrutturali in ambito portuale. Si tratta di investimenti che incidono in modo strutturale sulla competitività del sistema portuale e sulla relativa capacità di intercettare traffici marittimi internazionali, la cui efficacia dipende anche dalla corretta impostazione dei piani economico-finanziari delle opere e dei relativi assetti concessori.

Le medesime considerazioni valgono per gli interventi PNRR e PNC in ambito autostradale e, più in generale, per le concessioni autostradali, ove la revisione dei piani economico-finanziari è strettamente connessa al conseguimento degli obiettivi di investimento, alla regolazione dei pedaggi e all'equilibrio economico delle gestioni. In tali ambiti, la presenza di una struttura dedicata che supporti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella lettura e nella verifica dei piani economico-finanziari, nonché nei rapporti con i concessionari e con le Autorità di regolazione del settore, costituisce un fattore essenziale per assicurare che gli investimenti programmati, inclusi quelli PNRR, siano coerenti con i principi europei di concorrenza e trasparenza.

La disposizione in esame interviene, dunque, per rafforzare le capacità di valutazioni economico-finanziarie ex ante e di monitoraggio ex post dell'amministrazione, individuando nella Unità di missione PNRR una Struttura che agisca quale centro di competenze per la valutazione degli assetti regolatori e concessori nei trasporti e nelle infrastrutture, capace di analizzare in modo integrato i profili economico-finanziari e regolatori degli interventi, con particolare riguardo a quelli finanziati dal PNRR e dal Piano complementare.

La disposizione di cui al **comma 4** introduce modifiche all'articolo 27, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in tema di trasporto pubblico locale. In particolare, si prevede che la riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento si applica anche nel caso di “*affidamenti non conformi*” alle misure contenute

nelle delibere dell'ART e non solo alle "gare non conformi". L'estensione della previsione a tutte le tipologie di affidamento del servizio garantisce uniformità normativa senza distinguere le diverse modalità di assegnazione del servizio. In questo modo anche il meccanismo sanzionatorio, nei casi di violazione delle norme, si applica a tutti i tipi di affidamento, ricomprendendo l'affidamento diretto, o in house o gli affidamenti ad operatori interni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007. In sostanza, l'estensione della norma a tutte le procedure di affidamento utilizzate, garantisce un equivalente sistema sanzionatorio senza creare disparità di trattamento.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'articolo in esame.

ART. 24

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame reca disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR.

Al **comma 1** si introduce una disposizione volta a garantire la continuità operativa e finanziaria degli interventi ferroviari finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia stato ancora conseguito il relativo target previsto nell'ambito del PNRR. Trattasi di interventi che, in ragione della loro strategicità o delle fonti di finanziamento che impongono scadenze particolarmente stringenti, sono sottoposti a procedure autorizzative e attuative semplificate.

Negli ultimi mesi, l'andamento dei lavori infrastrutturali ferroviari ha evidenziato criticità nella gestione dei flussi di cassa delle imprese appaltatrici, dovute principalmente:

- all'aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni;
- alla tempistica dei rimborsi e dei pagamenti connessi alla rendicontazione dei fondi PNRR e comunitari;
- alla necessità di anticipare risorse per l'esecuzione delle lavorazioni e per il rispetto dei cronoprogrammi vincolanti imposti dall'Unione europea.

In tale contesto, la norma introduce una misura straordinaria di sostegno alla liquidità degli affidatari dei lavori ferroviari, finalizzata ad assicurare la prosecuzione tempestiva degli interventi e ad evitare ritardi che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi e dei target del PNRR e degli altri programmi di investimento.

Nel dettaglio, la disposizione autorizza, fino al 30 marzo 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso.

L'anticipazione è concessa:

- nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di 270 giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

La norma risponde all'esigenza di mantenere la regolarità dei flussi finanziari nei cantieri ferroviari, prevenendo possibili interruzioni o rallentamenti delle lavorazioni riconducibili a temporanee carenze di liquidità delle imprese esecutrici. L'anticipazione disciplinata rappresenta uno strumento di equilibrio tra due esigenze fondamentali:

1. da un lato, fornire liquidità immediata agli operatori economici impegnati nella realizzazione di interventi strategici per il raggiungimento dei target PNRR;
2. dall'altro, garantire la tutela dell'interesse pubblico mediante un meccanismo prudenziale basato su garanzie finanziarie e sulla verifica tecnica delle riserve da parte di un organo terzo e qualificato, il collegio consultivo tecnico.

In tal modo si consente di sostenere la continuità produttiva delle imprese e di mitigare gli effetti negativi dei ritardi nei rimborsi o nei pagamenti legati alla rendicontazione dei fondi europei, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'operazione, infatti, si colloca entro i limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente e prevede la restituzione o il conguaglio delle somme erogate in base agli esiti tecnici e contabili.

L'attuazione della norma è destinata a produrre benefici diretti in termini di:

- miglioramento della capacità finanziaria delle imprese appaltatrici;
- riduzione del rischio di interruzione dei lavori;
- accelerazione dell'esecuzione delle opere ferroviarie rilevanti per il conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR e dei programmi cofinanziati.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'articolo 48, comma 5, prevedendo che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 158-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alla delega del potere espropriativo dell'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, RFI, in qualità di soggetto attuatore, possa delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Tale disposizione mira a semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure relative ad interventi PNRR e PNC, in vista della prossima scadenza degli stessi, e mantiene la coerenza con il principio di concentrazione procedurale e semplificazione introdotto dall'art. 53-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

La **lettera b)**, introduce il comma aggiuntivo 1-*quater* all'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di prevedere una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Come noto, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, presuppone, ove non sia possibile un riutilizzo interno al cantiere medesimo, la disponibilità di siti di destinazione finale esterni (*e.g.* cave, aree depresse) di proprietà pubblica o privata.

Al riguardo, con particolare riferimento ai cantieri relativi alla realizzazione di opere finanziate con risorse PNRR, sono emerse diverse criticità che rappresentano un fattore di forte rallentamento della gestione dell'appalto. Le principali criticità riscontrate afferiscono alla gestione dei rapporti con i proprietari delle cave deputati ad acquisire le autorizzazioni necessarie per l'approvazione dei progetti di riambientalizzazione della cava, alla reperibilità di siti nelle aree prossime ai cantieri, a sopraggiunte indisponibilità da parte dei proprietari delle cave.

Nel delineato contesto, si pone l'esigenza, strettamente connessa alla necessità di garantire la realizzazione delle opere nel rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma dei lavori, di disporre, in via esclusiva, di aree per il conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dai cantieri ferroviari.

La disposizione in esame, dunque, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, attribuisce a RFI S.p.A. il potere di procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'espropriazione delle medesime aree.

In particolare, la disposizione prevede la riambientalizzazione e il ripristino ambientale di aree destinate allo stoccaggio e deposito di terre e rocce da scavo provenienti da attività infrastrutturali al fine di restituire tali aree a condizioni di equilibrio morfologico, paesaggistico e ambientale, assicurandone la compatibilità con l'ecosistema locale e la possibilità di successivi usi pubblici, nel rispetto dei criteri di sostenibilità, circolarità delle risorse e non consumo di suolo.

Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati di intesa con il Comune e la Regione territorialmente interessati, al fine di acquisire - nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario - anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da parte degli organi competenti.

La disposizione precisa, altresì, che gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento.

Le procedure previste dalla disposizione in esame trovano applicazione anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

Negli ultimi anni, numerosi interventi di riambientalizzazione hanno interessato aree destinate allo stoccaggio di terre e rocce da scavo, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni ambientali e paesaggistiche originarie. I progetti si sono sviluppati secondo diverse tipologie di intervento, tra cui la ricomposizione morfologica dei terreni, finalizzata a garantire la stabilità dei versanti e il corretto deflusso delle acque meteoriche, e la rinaturalizzazione vegetale, realizzata mediante la stesura di terreno fertile e la messa a dimora di specie autoctone in grado di favorire la rinascita spontanea degli ecosistemi. In altri casi, la riambientalizzazione ha previsto la riconversione delle aree in spazi verdi pubblici o in zone agricole, integrando sistemi di drenaggio sostenibile e soluzioni a basso impatto ambientale. Tali interventi si inseriscono nella logica dell'economia circolare, promuovendo il riutilizzo in sito dei materiali di scavo conformi e riducendo in modo significativo i volumi di materiale conferito a discarica.

I benefici derivanti da questi progetti si manifestano sotto molteplici profili: la riduzione dei costi di smaltimento e di gestione dei siti, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, l'aumento della biodiversità locale e il recupero di superfici prima improduttive. Dal punto di vista ambientale, la presenza di nuove aree verdi contribuisce all'assorbimento di anidride carbonica, alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Tanto premesso, la disposizione rappresenta un intervento ad elevato valore ambientale, economico e sociale, in linea con gli obiettivi del PNIEC, del PNRR e delle strategie europee per la transizione ecologica.

L'operazione consente, infatti, di:

- recuperare superfici oggi marginali o inutilizzate;
- ridurre gli impatti ambientali cumulativi di attività finalizzate alla realizzazione di interventi ferroviari;
- contribuire alla decarbonizzazione e alla rigenerazione territoriale.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria.

In particolare, viene precisato che i soggetti che possono usufruire di tali regimi agevolati per la realizzazione dei suddetti impianti di produzione di energia sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ART. 25

(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

La disposizione si inserisce nel quadro della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, che approva la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, includendo l'aggiornamento delle misure, milestone e target, tra cui la Misura M2C4-I.4.5 – *Grant scheme* per le infrastrutture idriche. La norma istituisce uno strumento finanziario nazionale unitario per la gestione e l'attuazione delle risorse PNRR destinate agli investimenti infrastrutturali idrici, garantendo continuità tra le linee di intervento europee e nazionali.

Il **comma 1** istituisce lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI), destinato prioritariamente al finanziamento dei progetti del

Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), già disciplinato dall'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), mediante l'adozione di apposito Piano stralcio, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017. .

Si ricorda che tale norma ha previsto che, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022 definisce le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del "Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico". Il provvedimento attuativo è stato previsto dall'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ambito della riforma prevista dal PNRR M2C4-R4.1- "Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico".

Attualmente lo stralcio attuativo ha previsto l'impiego di risorse disponibili per le annualità sino al 2029. Si specifica, altresì, che, con riferimento al fabbisogno necessario all'attuazione del Piano (pari a circa 12 miliardi), detto importo complessivo fa riferimento ad interventi eterogenei quanto a fattibilità/cantierabilità/realizzabilità immediata, potendosi provvedere solo progressivamente, in ragione di stralci attuativi successivi, al finanziamento degli interventi che, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale citato n. 350 del 2022, soddisfino i requisiti di finanziabilità al momento di disponibilità delle risorse. Deve, pertanto, evidenziarsi che il quadro esigenziale di cui al Piano è un dato assoluto al momento di adozione del Piano stesso, il quale è soggetto, per sua natura, alla variabilità in ragione dell'evolversi delle proposte presentate e annesse al Piano. A titolo esemplificativo, infatti occorre evidenziare che dal momento della pianificazione al momento della programmazione con stralci, gli interventi possono subire variazioni del quadro economico necessario alla realizzazione.

In data 22 ottobre 2025 è stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione dello stralcio relativo all'annualità 2025 del PNIISSI che prevede il finanziamento di 65 interventi per un importo complessivo di 957.062.827,86 euro con risorse articolate sulle annualità dal 2025 al 2029. Al momento sono in corso di predisposizione le convenzioni per il finanziamento.

Il **comma 2** stabilisce le modalità di finanziamento dello Strumento di cui al comma 1. In particolare, al **comma 2, lettera a)**, si prevede che lo Strumento è alimentato da una quota (pari a 1 miliardo di euro), a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR al predetto investimento dal fondo Next Generation EU-Italia.

Al **comma 2, lettera b)**, si prevede, altresì, che lo Strumento è alimentato da eventuali risorse nazionali disponibili per gli investimenti in infrastrutture idriche, nonché da quelle che si rendono disponibili all'esito di riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni di programmi di finanziamento europei o nazionali.

Il **comma 3** prevede che, in sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 2, lettera a), finanziano gli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, per cause oggettive adeguatamente motivate dal soggetto attuatore, non risultino più in grado di conseguire nei termini previsti i traguardi e gli obiettivi connessi agli interventi programmati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 16 dicembre 2021, n. 517.

Il **comma 4** prevede che, in coerenza con le finalità dello Strumento di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, in via prioritaria, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:

a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;

b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».

Al **comma 5** si prevede che gli interventi di cui al comma 4 sono contestualmente definanziati dall'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR.

Al **comma 6** si prevede che, entro il 30 aprile 2026, le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di euro 39.848.621,45 per essere riassegnate allo Strumento finanziario, ai sensi del comma 2, lettera b).

Il **comma 7** specifica le finalità a regime dello Strumento finanziario di cui trattasi, prevedendo che le risorse ascrivibili al comma 2, lettera a), ovvero sia quelle a valere su risorse PNRR, sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico, purché ricompresi nel PNISSI. Prevede inoltre l'estensione anche ai gestori del servizio idrico - accreditati all'anagrafica operatori di cui all'articolo 5 della delibera 347/2012/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ivi inclusi quelli operanti nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, della possibilità di accedere ai contributi dello Strumento di cui al comma 1.

Il **comma 8** stabilisce che, per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le previsioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Si prevede inoltre che, con la medesima convenzione sono definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 7, individuati tra gli interventi ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

Il **comma 9** prevede che, in relazione ai contributi da riconoscere a valere sulla quota dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a), INVITALIA S.p.A. entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e rende pubblici:

a) i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali corredate dei relativi cronoprogrammi;

b) i limiti massimi dei contributi e le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri di valutazione delle proposte, coerenti con gli obiettivi del PNISSI e con le finalità del PNRR, privilegiando la leva finanziaria pubblico-privata e i partenariati;

Il **comma 10** affida ad INVITALIA S.p.A. il compito di esaminare le proposte presentate e predisporre un elenco delle iniziative ammissibili a finanziamento. Tale procedura assicura la trasparenza, l'uniformità dei criteri di valutazione e la tracciabilità delle decisioni, in coerenza con le linee guida del MEF e della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei fondi PNRR e PNC.

Il **comma 11** stabilisce che gli oneri di gestione dello Strumento da parte di INVITALIA sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a). Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 12** interviene sui termini della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 8, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma è volta ad accelerare il completamento del procedimento di perfezionamento della convenzione, riducendo i tempi necessari alla sua efficacia e assicurando una più tempestiva operatività al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle attività disciplinate dall'atto convenzionale. Sotto il profilo ordinamentale, l'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo.

ART. 26

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR e dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell'ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento. Dette convenzioni dovranno in ogni caso prevedere, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di violazione del segreto d'ufficio, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle

informazioni e della documentazione rilevanti, nonché l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi individuati dal PNRR. Le convenzioni in argomento dovranno stabilire, inoltre, il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e al GSE, limitate a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all'investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Sono quindi individuati gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in argomento, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo *Next Generation EU-Italia*.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'investimento «Transizione 4.0». Ciò al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. «progetti TEF» sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP). Essi mirano a creare strutture permanenti di eccellenza per la sperimentazione e la certificazione di soluzioni di intelligenza artificiale in settori strategici, quali l'agroalimentare e il manifatturiero. Inizialmente, il cofinanziamento della quota nazionale di tali progetti era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR. Tuttavia, alla luce delle criticità riscontrate, in accordo con la Commissione europea è emersa l'esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR. Le principali criticità emerse attengono, innanzitutto, al rischio di doppio finanziamento. La compresenza del finanziamento europeo (DEP) e di quello nazionale tramite PNRR (a sua volta di derivazione europea) avrebbe imposto ai soggetti attuatori e all'Amministrazione complesse e onerose attività di rendicontazione e controllo per garantire la netta separazione dei costi, con un elevato rischio di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Il secondo aspetto di criticità riguarda l'orizzonte temporale. Come noto, il PNRR impone la conclusione di tutte le attività e l'ammissibilità delle spese entro il 30 giugno 2026. I progetti TEF, per loro natura, hanno un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto necessario escludere i due progetti TEF dal perimetro di finanziamento del PNRR e, al fine di garantire la continuità di tali iniziative, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato a valere su fondi nazionali ordinari. Per tali motivi, il comma in esame disciplina l'autorizzazione di spesa necessaria a coprire l'impegno finanziario assunto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, e individua la relativa copertura finanziaria.

ART. 27

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

La Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR prevede l'adozione con cadenza annuale della c.d. legge sulla concorrenza allo scopo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (compresi risorse

idriche, rifiuti e trasporti pubblici locali) “evitando l’ingiustificata proroga delle concessioni agli operatori storici in molti settori, tra cui porti, autostrade, energia idroelettrica e trasporto regionale, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico mediante la revisione delle regole sull’aggregazione e l’applicazione di un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. Le leggi sulla concorrenza sosterranno la concorrenza e il miglioramento dell’efficienza della gestione e della qualità dei servizi nel settore del trasporto regionale, oltre ad aumentare gli incentivi per le Regioni a presentare offerte per i loro contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali”.

La milestone M1C2-13 del PNRR prevede l’entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2025, della legge annuale sulla concorrenza 2025 e la successiva milestone M1C2-13bis l’entrata in vigore, entro il 30 giugno 2026, della legislazione (compresa quella secondaria e gli atti di esecuzione relativi alla legge annuale sulla concorrenza 2025) in materia di trasporto ferroviario regionale e di trasferimento tecnologico.

Nell’evidenziare che, in data 19 dicembre 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge 18 dicembre 2025, n. 190 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”), l’articolo in esame contiene alcune disposizioni necessarie al fine di conseguimento degli obiettivi di cui alle sopra menzionate milestone del PNRR.

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

La **lettera a)**, reca modifiche all’articolo 30 in materia di, “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”.

In particolare:

- al **numero 1)**, si prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (ARERA, ART);

- al **numero 2)**, si precisa che l’andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale può essere considerato insoddisfacente dall’ente locale anche in presenza di una sola delle condizioni ivi indicate;

- al **numero 3)**, si prevede che la risoluzione del contratto di affidamento del servizio possa avvenire non solo in caso di mancata attuazione del Piano di risanamento da parte del gestore, ma anche quando il gestore non lo adotti entro il termine massimo di tre mesi o il predetto Piano sia valutato come del tutto insufficiente.

La **lettera b)**, reca modifiche all’articolo 31-*bis*, del richiamato d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di “sanzioni”, prevedendo che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame.

Il **comma 2** integra il comma 14, primo periodo, dell’articolo 1, della legge 18 dicembre 2025, n. 190 (legge annuale sulla concorrenza 2025), al fine di rendere esplicito il richiamo di uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con l’atto di indirizzo strategico che deve essere elaborato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’università e della ricerca, in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, ovvero quello di razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli Uffici per il trasferimento tecnologico.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, già oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, con cui è stato aggiunto il comma 1-*bis*.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 della legge n. 193 del 2024 prevede che la revisione complessiva della disciplina in tema di erogazione delle prestazioni per conto e a carico del SSN deve assicurare la salvaguardia della concorrenza, tenendo conto della continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure a evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Tanto premesso, la **lettera a)** sostituisce integralmente il predetto comma 1-*bis*, al fine di stabilire che la revisione di cui al comma 1 deve prevedere, per la selezione degli erogatori con cui stipulare gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.

Con la **lettera b)** si introduce il comma 1-*ter* al fine di specificare i criteri da seguire per la revisione in argomento. In particolare, si precisa che la suddetta procedura a evidenza pubblica deve prevedere – in coerenza con le previsioni del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 – un sistema premiale per i soggetti interessati alla stipula degli accordi contrattuali, che si basi sulla valutazione di caratteristiche legate: alla presenza sul territorio, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni; agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni; all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti; alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento.

Viene, altresì, prevista, nelle ipotesi di strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, la valorizzazione della conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità, in un'ottica di verifica dell'apporto concretamente dimostrato con riferimento alle esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza.

La *ratio* della disposizione è quella di prevedere dei criteri prestabiliti che, in linea con quanto già disposto dal menzionato comma 1-*bis*, nell'ambito di una procedura orientata al principio di massima concorrenzialità, assicurino la migliore assistenza ai pazienti sul territorio, tenendo conto delle strutture, del personale e della qualità dell'assistenza fornita dai soggetti erogatori aspiranti alla stipula degli accordi contrattuali.

ART. 28

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

Nell'ambito della sesta revisione del PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, sono state apportate alcune modifiche relative alle misure Agrivoltaico, Comunità Energetiche, Biometano, funzionali al raggiungimento dei relativi obiettivi.

In particolare, è stata prevista l'istituzione di specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale ("grant") a sostegno degli investimenti della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 1.1 "Sviluppo di sistemi agri-voltaici" con un costo totale di euro 1.099.000.000,00, Investimento 1.2 "Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili" con un costo totale di euro 795.500.000,00 e Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare" con un costo totale di euro 2.236.020.000,00, dotazioni interamente a carico del budget PNRR e quindi senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

I programmi di sovvenzione sono assegnati al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., (GSE), che era stato già individuato come soggetto gestore restando invariati i programmi di investimento originari e le procedure di selezione già effettuate.

Il rinnovato quadro attuativo consente di modificare il target finale degli investimenti originari nella sottoscrizione degli accordi di finanziamento con i soggetti beneficiari degli investimenti a saturazione dei relativi costi totali assegnati agli strumenti finanziari in luogo del completamento dei relativi interventi originariamente previsto.

Le regole PNRR afferenti all'attuazione della misura prevedono che per ogni misura tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica siano sottoscritti specifici accordi attuativi che garantiscano puntualmente le regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria. Gli strumenti attuativi dovrebbero inoltre garantire il subentro del GSE al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma si pone in coordinamento con il quadro normativo primario definito per le misure in parola dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Di seguito si illustrano le finalità e il contenuto dei singoli commi di cui si compone l'articolo in commento.

Il **comma 1** istituisce i programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale inerenti impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER e sistemi di autoconsumo collettivo. In particolare, viene previsto che le misure originarie siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti "Sviluppo agrovoltaiico" (M2C2 Investimento 1.1), "Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo" (M2C2 Investimento 1.2) e "Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare" (M2C2 Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.- il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione. La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni programma di investimento specifici accordi attuativi tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la descrizione del processo decisionale, dei requisiti della politica di sovvenzionamento associata, dell'importo coperto dall'accordo di attuazione, con l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro della società GSE al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'erogazione dei

contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili". In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (decreti ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare due anni dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del D.lgs. 199/2021, che disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. Giova inoltre precisare che tutti e tre i regimi di aiuto - Biometano, Agrivoltaico, Comunità energetiche - sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, e hanno ottenuto decisione di compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Pertanto, la norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate, in coerenza con le relative decisioni autorizzative della Commissione europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento in linea con quanto originariamente già accadeva, al pieno rispetto del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio. A tal riguardo si rimanda alla lista di esclusione già richiamata per ogni investimento all'interno delle relative misure PNRR ed alle relative note presenti nel testo del Piano.

Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea o altre agevolazioni nazionali, ivi incluse le tariffe incentivanti.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui i progetti devono sottoscrivere gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. I regolamenti operativi - che saranno pubblicati sul sito istituzionale della GSE e tempestivamente comunicati ai potenziali interessati - conterranno le regole tecniche e procedurali di dettaglio: tempistiche per l'erogazione dei contributi (comprensive di eventuali acconti/saldi), obblighi dei beneficiari in fase di realizzazione e post-realizzazione (es. mantenimento dell'impianto in esercizio per un minimo di anni, divieto di dismissione/svendita, ecc.). Inoltre, i regolamenti dovranno recepire

tutte le condizioni normative (ad es. divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

Il **comma 9** disciplina gli aspetti finanziari e contabili della gestione del programma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione transitoria dei contributi ai beneficiari finali, nelle more della formalizzazione degli accordi attuativi MASE-GSE. In particolare, il comma in esame autorizza il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a richiedere al Ministero competente il trasferimento di una quota delle risorse PNRR già assegnate ai programmi di intervento, entro un limite massimo predeterminato del 10 per cento, al solo fine di assicurare l'avvio operativo delle misure dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei contributi ai beneficiari finali è espressamente subordinata alla previa disponibilità delle risorse PNRR già trasferite al GSE, escludendo, pertanto, qualsiasi anticipazione di risorse proprie del Gestore. Tale impostazione garantisce la piena neutralità della disposizione rispetto ai saldi di finanza pubblica, in quanto la spesa per contributi in conto capitale è effettuata esclusivamente a valere su risorse PNRR già trasferite e disponibili. La previsione risponde, altresì, all'esigenza di assicurare la necessaria continuità operativa dei programmi e la tempestiva erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, evitando ritardi connessi alla fisiologica sequenza degli adempimenti amministrativi e alla formalizzazione degli accordi attuativi, senza incidere sul quadro complessivo delle risorse e nel rispetto delle modalità di gestione finanziaria del PNRR.

Il **comma 10** autorizza la spesa, nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2026, necessaria a fronteggiare gli impegni già contrattualizzati nell'ambito della misura "Idrogeno nei settori hard-to-abate" prima della sua espunzione dal PNRR. L'importo di 16 milioni di euro corrisponde al fabbisogno residuo per completare due progetti pilota attualmente in esecuzione, unitamente ai relativi costi di assistenza tecnica (convenzione operativa con Invitalia). Si tratta, dunque, della copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte e non di nuovi interventi.

ART. 29

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in commento contiene disposizioni finalizzate ad un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, mediante la modifica della disciplina relativa agli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché prevedendo il finanziamento di specifici interventi indifferibili ed urgenti.

In particolare, i **comma 1** reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 29 dicembre 2025 sull'atto concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term Review (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea. In particolare, nell'ambito di detta Intesa, lo Stato ha assunto l'impegno di dare riscontro positivo, con specifico riferimento allo slittamento dei cronoprogrammi relativi all'anno 2025 degli Accordi per la coesione sottoscritti con le Regioni e le Province autonome "in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei, nonché degli impegni di cui alla presente Intesa, fermo restando il perfezionamento delle modifiche dei cronoprogrammi attraverso la vigente procedura di modifica degli Accordi per la coesione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, tenuto conto anche dell'opportunità di prevedere un aggiornamento della normativa che includa, oltre alle cause non imputabili ai soggetti attuatori, anche la possibilità di

intese sulla modifiche dei cronoprogrammi, fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027 di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Tanto premesso, la disposizione, alla **lettera a)**, novella l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, chiarendo, in primo luogo, che eventuali modifiche degli accordi per la coesione potranno effettuarsi soltanto a seguito di idonea verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto sul punto dai commi 750 e 754 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).

In secondo luogo, sempre allo scopo di allineare le previsioni del decreto-legge n. 124 del 2023 a quanto disposto dalla legge di bilancio 2026 e in coerenza con loro natura "pattizia", la norma in rassegna sopprime integralmente il terzo periodo dell'articolo 1, comma 3, eliminando il vincolo costituito dalla possibilità di modificare il cronoprogramma degli accordi per la coesione esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione

Alla **lettera b)**, il medesimo comma 1 incrementa dal 10 per cento al 20 per cento l'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 2**, inserendosi nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforza, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, la dotazione finanziaria destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro complessivi, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate.

Il comma in rassegna provvede altresì ad individuare le fonti di finanziamento per la copertura degli oneri previsti e conseguentemente a regolare dal punto di vista contabile l'impatto in termini di fabbisogno e saldo netto da finanziare, disponendo, al successivo **comma 3**, l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, istituito dalla legge n. 296 del 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ulteriori 200 milioni di euro complessivi.

Il **comma 4**, prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro, ripartito in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e 80 milioni di euro per l'annualità 2027, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020, da destinare al finanziamento di interventi relativi alla rete viaria interna nei Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, ivi inclusi ponti, viadotti, gallerie, muretti di

contenimento, e simili, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico nei predetti territori. L'intervento normativo si inserisce nel quadro della Strategia per le Aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2021-2027 ed è coerente con il Piano Strategico Nazionale Aree interne, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. La disposizione, infatti, è finalizzata a sostenere Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne per il ciclo 2021-2027 (presentata al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022), caratterizzati da carenze infrastrutturali e di servizi, nonché da condizioni di svantaggio geografico e difficoltà di accessibilità, particolarmente rilevanti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi. La norma chiarisce, poi, che la definizione dei criteri di selezione degli interventi ammissibili e le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione degli interventi sono definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.

Il **comma 5**, prevede che con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sia disposto il finanziamento:

a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2020 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

Il **comma 6** prevede che per le finalità di cui al comma 2, lettera a) e al comma 5 è disposta la revoca, per l'importo di 65,7 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. Dette risorse revocate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

ART. 30

(Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR.

In tal senso, il **comma 1** prevede che le economie di spesa maturate nell'ambito delle misure PNRR indicate nella tabella di cui all'allegato 2 restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, n. 178 del 2020 (ossia i conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, “*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto*” e “*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito*”) in vista di successive destinazioni.

Sui medesimi conti di tesoreria, poi, ai sensi del successivo **comma 2** sono versate anche le economie, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, maturate sulle misure PNRR a titolarità delle amministrazioni centrali, secondo quanto sarà rilevabile dal sistema ReGiS.

Il **comma 3** rimette ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, l'accertamento delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto in discorso, gli importi ora considerati rimangono nella disponibilità dei già citati conti di tesoreria.

In continuità con le previsioni del comma 3, il **comma 4** disciplina le modalità di assegnazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tali risorse siano destinate a specifiche iniziative ed interventi mediante apposito dPCM, adottato, in coerenza con i saldi di finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto provvede altresì a definire le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. 8

Il **comma 5** provvede a destinare parte delle risorse individuate ai sensi del precedente comma 3 all'alimentazione del Fondo esigenze indifferibili e al Fondo XXX, per una misura pari agli oneri annuali previsti per il triennio 2027-2029 per la proroga delle Unità di missione PNRR delle Amministrazioni centrali, della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, al fine di garantire idonea compensazione alla copertura prevista al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto.

Infine, il **comma 6**, a maggior garanzia del completamento degli interventi PNRR, estende alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, la disciplina di *favor* prevista per i fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge n. 178 del 2020. Di conseguenza, la disposizione in parola rende le risorse in esame:

- non assoggettabili ad esecuzione forzata;
- non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Il **comma 7** estende in capo ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

Il **comma 8** stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema Regis anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Secondo il successivo **comma 9**, nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le Amministrazioni centrali titolare delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, successivamente restituendole al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** chiarisce che alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

Il **comma 11** interviene sull'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto,

garantendo al contempo la continuità dei procedimenti amministrativi già avviati e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

La **lettera a)** inserisce, nel secondo periodo del comma 2, una clausola volta a precisare che l'accesso al Fondo da parte delle società partecipate pubbliche non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie (vale a dire per le quali gli obblighi risarcitori derivino da operazioni di fusione o trasformazione disposte da atti normativi o amministrativi non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie). L'accesso al Fondo avviene a titolo di rimborso di quanto erogato ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale previsto dalla norma originaria.

La **lettera b)** prevede l'inserimento dei commi da *2-bis* a *2-sexies*.

Il comma *2-bis* disciplina il procedimento di erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025.

In primo luogo, si prevede che le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024, si applichino esclusivamente alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, assegnando, altresì, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un termine di tre mesi per l'effettuazione del pagamento.

In secondo luogo, si prevede che, con il decreto di cui al comma *2-sexies*, siano definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025, assegnando all'INAIL un termine di sei mesi dall'adozione del decreto medesimo per procedere al pagamento degli indennizzi ammessi.

Il comma *2-ter* disciplina il procedimento di erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo per l'anno 2026:

- prevedendo l'utilizzabilità nell'anno 2026 delle somme del Fondo non impiegata per il riconoscimento degli indennizzi relativi alle annualità 2023, 2024 e 2025 (lettera a);
- definendo, in coerenza con le previsioni del comma 2, la platea dei potenziali beneficiari (lettera b).

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo sono destinate: indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, ai lavoratori di cui al comma 2, primo periodo, e, in caso di decesso, ai loro eredi; alle società titolari dei cantieri navali di cui al comma 2, secondo periodo, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori

Con specifico riguardo alle società partecipate pubbliche, si evidenzia che la previsione è correlata agli oneri connessi alle esposizioni all'amianto anteriori al 1984 che discendono da processi di trasformazione e fusione per incorporazione adottati con atti autoritativi della Pubblica Autorità, mediante i quali dette società sono subentrate nelle passività di società pubbliche del settore navale senza alcuna manleva per le esposizioni pregresse. Tali obblighi, pertanto, non rientrano nei normali costi d'impresa, ma costituiscono oneri ereditati da decisioni pubbliche volte alla riorganizzazione del settore navale negli anni '80, con trattamento differenziale rispetto ad altre società partecipate. La misura in esame consente di assicurare uniformità di trattamento ai lavoratori già esposti nelle società di origine, oggi inesistenti.

Nel complesso la disposizione in rassegna chiarisce che le prestazioni riconosciute dal Fondo hanno natura previdenziale e assistenziale e sono destinate esclusivamente ai lavoratori (o ai loro eredi) affetti da patologie asbesto-correlate e che il rimborso alle società opera unicamente come anticipazione tecnica della prestazione pubblica, nei limiti dei requisiti probatori e degli importi tabellari previsti dai decreti attuativi.

La prestazione è corrisposta secondo tabelle uniformi approvate con decreto interministeriale; il rimborso all'impresa non sostituisce il risarcimento civile, che rimane disciplinato secondo il principio di integralità del danno e di compensazione.

Il beneficiario ultimo è sempre e in ogni caso il lavoratore o il suo erede.

Il comma 2-*quinquies* prevede che, nei limiti delle somme annualmente disponibili, l'assegnazione delle risorse del Fondo è effettuata in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 2-*sexies*.

Il comma 2-*sexies* prevede l'aggiornamento dei vigenti decreti ministeriali recanti le tabelle di liquidazione e le modalità di erogazione degli indennizzi a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, al fine di dare attuazione al nuovo impianto normativo, nel rispetto del limite di spesa previsto.

ART. 31 **(Clausola di salvaguardia)**

La disposizione chiarisce che l'applicazione delle previsioni contenute nel presente decreto si applichino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 32 **(Entrata in vigore)**

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.